

D I F E S A

De' diritti del Re N.S.  
sulla Regal Chiesa di

B A G N A R A

e delle prerogative del  
Clero di quella Cirra'.



NAPOLI C M D C C L V I I

# D I F E S A

De' diritti del Re N.S. sulla  
Regal Chiesa di Bagnara,  
e delle prerogative  
del Clero di quel-  
la Città.

I N R I S P O S T A

ALLA SCRITTURA INTITOLATA

*Per lo Priorato di Bagnara*


Publicata a' 20. Aprile 1757.

E sottoscritta dall' Avvocato

D. DOMENICANTONIO D'AVENA.



N A P O L I C I C I C C L V I I .



E il Clero di Bagnara oppresso dal duro giogo dell' odiato governo de' Frati, in mezzo a mille calamità consumando tutte le proprie sostanze, ha per lo corso di moltissimi anni, con nuovo esempio di costanza e di zelo, l'alta strepitosa causa del Regal Padronato di Ba-

*Suo sibi gladio hunc jugulo.*

Terent. Adelph. Act. V. Sc. VIII, vers. ult.

**ARGUMENTIS : NON MALEDICTIS.**

... non che a Supremi Magistrati, ed allo stesso nostro amabilissimo Sovrano, vindice delle sostanze, e di nostra vita, del cui principale interesse religiosamente si tratta. E' pur egli il Re N. S. con due sentenze di padronato in due esemplari giudizi solennemente dichiarato vero, e legittimo Signore della sua Chiesa di Bagnara, e vedendosi infelicemente nella inutile giunta del decreto del Giudice di appellazione, *in mala jurisprudentia*, l'esercizio sospeso, colla Maestà sua evocando a se tutta la causa presente, si è degnato di ordinare al Supremo Senato di Santa Chiara, custode delle più gelose sue regali prerogative, che *intese le parti interessate*, cioè dire con pienissima cognizione di causa, gli desse il suo parere per la provvidenza da darsi dalla M. S. sul punto della debita correzione della sopraccennata giunta del predetto decreto, ed estandio su 'l punto di sequen-



E il Clero di Bagnara oppresso dal duro giogo dell'odiato governo de' Frati, in mezzo a mille calamità consumando tutte le proprie sostanze, hà per lo corso di moltissimi anni, con nuovo esempio di costanza e di zelo, l'alta strepitosa causa del Regal Padronato di Bagnara vittoriosamente sostenuta, e difesa: ciò adivenne per quell'ordine della Divina Provvidenza, la quale volendo rendere al Re N. S. una delle più preziose gemme di sua Corona, e rimettere in libertà l'oppresso suo Clero, è pur a tal uopo manifestamente concorsa. Ed invero tutte le vicende di una tal causa sonosi oramai rese a tutti e fin al volgo ben note, non che a Supremi Magistrati, ed allo stesso nostro amabilissimo Sovrano, vindice delle sostanze, e di nostra vita, del cui principale interesse religiosamente si tratta. E' pur egli il Re N. S. con due sentenze di *padronato* in due compiuti giudizi solennemente dichiarato vero, e legittimo Signore della sua Chiesa di Bagnara, e vedendosi infelicemente nella inutile giunta del decreto del Giudice di appellazione, *invita jurisprudentia*, l'esercizio sospeso; colla Maestà sua avocando a se tutta la causa presente, si è degnato di ordinare al Supremo Senato di Santa Chiara, custode delle più gelose sue regali prerogative, che *intese le parti interessate*, cioè dire con pienissima cognizione di causa, gli desse il suo parere per la provvidenza da darfi dalla M. S. sul punto della debita correzione della sopraccennata giunta del predetto decreto, ed eziandio su'l punto di seque-

stasi frattanto *Nomine Regiæ Curie* gli effetti della sua Chiesa padronata, e ritogliendosi a' Frati Domenicani detentori, darli in governo al Regio Cappellano Maggiore, per quindi debitamente procedersi alla reintegrazione de' corpi dotali della medesima sua Chiesa Regale. Questo fu il tenore della Regal Carta degli 11. Ottobre 1755. (a) giusta la dimanda del Clero, il quale non si è mai gravato, come mal si suppone, del secondo decreto, se non che ne hà chiesto la debita correzione.

Ma dall' altra parte i Frati Domenicani ben contenti del secondo decreto, appena pubblicato a' 28. Settembre 1755. che mandatolo subitamente alle stampe, e corsa lieta novella in Bagnara, tra le feste, ed i tripudj, e' l' suono de' sagri bronzi delle Chiese a loro subordinate, quello solennemente accettarono, anzi a' 14. Ottobre del 1755. sedici giorni dopo il publicato decreto, Fra Vincenzo Ventre Domenicano, Parroco della Chiesa di Santa Maria, e XII. Apostoli, ebro di letizia, e di gioja, per far un insolente dispetto al Clero di Bagnara in contesa di vittoria, nello stendere una pubblica fede de' Mortaggi, presentata ad altro uopo da Frati nel Tribunal Misto, in tal guisa baldanzosamente la scrisse = *Io qui sottoscritto Parroco della REGALE, e quasi Cathedral Chiesa di Bagnara &c.* (b) E questa fu la cagione, per cui non si è mai veduto comparire negli atti della causa fino alla presente giornata la debita istanza di appellazione, se non che ben quattro mesi dopo la solenne accettazione del decreto predetto, dopo esser quello legittimamente passato in cosa giudicata, dopo di essere scorsi i fatali, si videro i Frati a 25. di Febrajo del 1756. con una supplica rimessa alla Regal Camera col *tenga presente*, portarne il gravame del già accettato decreto (c). Or non si fa comprendere, dopo la sudetta solenne accettazione,

(a) Nel Processo della Camera Reg. fol. 1. n. 3. 4.

(b) Ivi. Fol. ult.

(c) Nel Proc. della Cam. Reg. fol. 11. 12.

zione, e dopo di avere il Re N. S. a fe la causa avvocato per dar l'ultima final provvidenza ; precedente consulta di un venerando Magistrato , composto de i più consumati suoi Ministri ; con quale spirito e coraggio si abbia potuto pretendere dal difensore de' Frati altro Giudice di appellazione ? La legge *ne causas C. de consult. , & appell.* è manifesta , che non si da luogo ad altro giudizio , ove la causa pervenne all' Udienza del Principe ; e tanto più ove il Principe Sovrano Giudice, e fonte della giurisdizione *causa cognita* col parere del Supremo suo Consiglio , come nella presente causa , decidesse (a) . Ed in vero che altro far potrebbe qualunque Giudice di appellazione , che non sia stato nella Regal Camera di Santa Chiara rigorosamente discusso ? Si tratta appunto della correzione della giunta del secondo decreto , e questo si può meglio per avventura fare da un solo Giudice , o da tutto il supremo Tribunale di Santa Chiara con tre altri Ministri aggiunti , unito alla sublimissima Regale Intelligenza ; chi non vede una tale intempestiva dimanda già ributtata dalle leggi , esser frivola , ed insufficiente , per non chiamarla calunniosa ed arditata ? E chi non manifestamente conosce esser quella unicamente promossa per eternare il giudizio , nel mentre si ha da vedere quella mostruosità , che una Chiesa Regia padronata si seguiti a possedere da' Frati Domenicani, *SPRETO PATRONO PRINCIPE?*

Ma siccome quel Supremo Senato non ha dato punto orecchio ad una tale calunniosa dimanda ; così il nuovo Difensore de' Frati è ormai entrato a penetrar tutta la causa , ed ha tentato così nelle sue parlate , come in una ben lunga scrittura il padronato distruggere. E siccome alle opposizioni proposte si è nella Regal Camera per parte del Clero debitamente risposto ; e già quelle sublimissime menti ne han compresa la debolezza , e vanità loro : Così perche la ultima scrittura de' Frati,

(a) Vedi il tit. del C. de consult. & appell.

Frati , sottoscritta da onesto Avvocato in data de' 20. Aprile del corrente anno 1757. , non vada senza la debita censura , convenevol cosa reputato abbiamo di dare a quella brevi , e concludenti risposte.

Tutta l'opera in cinque capi è divisa . Tranne il primo, ove per trascorrimto la insufficiente dimanda del terzo Giudice si contiene ; ne' seguenti quattro capi vuolsi pretendere di non esservi del tutto il Padronato nella Chiesa di Bagnara , I. perche il Privilegio di fondazione è falso. II. perche vero che fosse ; espressa , o tacita rinunzia di Padronato contiene . III. perche si fondò Monistero, ove non acquistasi il padronato senza espresso Indulto Pontificio. E IV. finalmente perche sia quello , come un *mero e semplice* padronato , di già alienato , e prescritto.

Ecco il vago disegno dell'Autore di una tale scrittura . Ma con quali pruove s'ingegna egli a sostenerlo ? Con quelle appunto , onde la causa difese il chiarissimo Predecessore Avvocato (a) : Ma questo è poco : Va quell' opera in mille guise scomposta , e fornita di una notevole giunta , la quale per disavventura contiene un notorio cambiamento di fatti , mutazioni di parole , e di date , false citazioni , e quasi tutte dimezzate dottrine , e contraddizioni infinite ; anzi facendosi della fede umana dannevole abuso , per indurfi altrui a prestar credenza alle nuove stranezze , si soggiugne mai sempre , che la cosa *non era dagli avversarij contraddetta* : Ed oltracciò , con immodesta maniera del Difensore del Clero , e delle sue scritture parlando (b) , si aggiungono eccessive intempestive lodi a prò di un altro anteriore Avvocato (c) , lodandosi quella scrittura , che fu giuridicamente rifiutata dal Clero come pregiudizievole alle sue particolari ragioni , ed a quelle della nostra Corona (d) ; talchè costui bene spesso è *QUAL PIU' DOTTO* Avvocato , e che *ONORATIS-*

(a) Niccolò Picardi .

(b) Francesco Pecchenèda .

(c) Giuseppe Pasqual Cirillo .

(d) Siccome dagli atti della causa che sono in Camera Regale tra i Deputati del Clero , e l' Avvocato Cirillo così per lo rifiuto della scrittura , intitolata , *Difesa del Diploma* , come per altre accuse a lui fatte .

*TISSIMAMENTE faceva le veci del Clero* si predica pomposamente e decanta (a).  
 Per la qualcosa vedesi nella predetta scrittura assai poco un' onesto uomo ragionare, ed assai sovente altri rabioso mordere e dispettoso, ed or altri finalmente, che quale di recente dalle ultime Indie venuto, nulla sapendo de' più solenni, ed autentici fatti di tal causa, contradicendo a i primi, nuovi fatti, e sognati pensa, e compone.

Ma siccome la non moderata maniera, in difendere una tal causa, dagli avversarj usata, non riceve forse ne compatimento, ne scusa: così non volendo noi in quella guisa risponder loro, che ci han provocati, gli tratteremo in maniera, che resti la loro età più matura da più giovane consiglio modestamente cambiata. La gravità delle cose, che nella presente lite concorrono: la Maestà di quel Senato, ove quella si tratta; e l' chiesto dovere di ogni onesto Professore, punto non permettono di altramente operare.

Nel secondo capo della scrittura si propone il tale argomento, *che punto non costa il Priorato di Bagnara essere stato fondato dal Conte Ruggiero nel 1085.*

NUM. I. **V**Uolsi in tre *prospetti* contemplare il privilegio del serenissimo Conte Ruggiero. Nel I. Come se fosse il original privilegio del Fondatore. Nel II. Come se vi fosse l' original transfunto di quello. E nel III. in quella forma, che si legge negli atti.

NUM. II., e III. Entra ormai l'Autore, ragionando in diplomatica, a contemplarlo nel suo primo *prospetto*; ed il vuole dimostrar falso dalla sostanza delle cose, che quello contiene. Propone due essere i fonti, onde surfero tanti falsi diplomi foggiate da' Monaci. Il primo dal

(a) Come nella pag. ciii. Alle quali cose se si aggiugne quanto riconobbe quel più dotto Difensor del Clero (78) Il Sig. Cirillo Difesa del Diploma). Ed altrove nella pag. xcix. E nella pag. xxvii. Colui, che onoratissimamente allora sosteneva le veci degli Avversarj.



dal volersi esentare dalla giurisdizione dell' Ordinario; talchè Pietro Blesense ebbe a rappresentare nella sua lettera LXVIII. ad Alessandro III. (a) *falsariorum præstigiis in malitiam, ita in Episcoporum contumeliam se armasse, ut falsitas in omnium fere Monasteriorum exemptione prævaleat, NISI IN DECISIONIBUS, ET EXAMINATIONIBUS FACIENDIS JUDEX VERITATIS EXACTOR DISTRICTISSIMUS INTERCEDAT.* Ed il secondo, dal volere i Monaci le loro possessioni immuni dalle potestà secolari. Il che così essendo; con altro e più franco stile conchiude.

NUM. IV. Or non che una, ma entrambi le vedute cagioni delle falsità de' diplomi in quello, che supponiamo, si leggono. Io non niego, anzi apertamente sostengo, che il Conte Ruggiero abbia l' uno, e l' altro voluto nella sua Chiesa di Bagnara: il che, avvalendoci pur noi delle stesse sue armi, vogliam pur confermare, giusta il suo diplomatico sistema. Ma di grazia facciamci dire le parole del privilegio, industriosamente in questo luogo occultate, onde Ruggiero esentar volle la Chiesa dall' Ordinario: *Ecce: Quam Ecclesiam volo liberam a dominio omnium hominum, excepto Summi Pontificis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ.* Qui conviene, che il Contradittore ascolti un' altra regola, stabilita da' veri Scrittori della Ragion Diplomatica, che falso è quell' antico diploma, ove non concorda con più sinceri monumenti, ma ove corrisponde con indubitata scrittura, egli è vero, ed è indubitato il Diploma (b). Il che così essendo, come anche ogni ragion persuade; ci manifesti il Contradittore i suoi argomenti? Ma che? Egli non ne reca veruno. Soltanto soggiugne, che l'immunità della giurisdizione dell' Ordinario vi si vede concessa dal Conte Ruggiero propria autorità.

Il dottissimo predecessore Avvocato de' Frati (c) non entrò

(a) Presso Natal. ab Alex. histor. Eccles. secul. XI., & XII. art. 3. num. 17. vers. Petrus Blesensis.

(b) Georgisch. Regest. Diplom. in præf.

(c) Picardi.

entrò mai a fare un cotal dubbio , non ostante che il prevenne altro più dotto Difensore del Clero di Bagnara (a) dandogli nelle mani una tal arme colla seguenti parole . Io mi credeva che l' avvedutissimo Contradittore (Picardi) mi avesse anche opposta l' esenzione data dal Conte alla Chiesa di Bagnara per quelle parole del Diploma: *Quam Ecclesiam volo , & præcipio omnino fore liberam a dominio omnium hominum excepto Summi Pontificis S. R. E. : esenzione , che non men che l' unione alla Ecclesiastica potestà si appartiene ; ma poichè nulla ne ha detto , non debbo io parlarne per nulla : e conciossiache mi abbia voluto alleggerir la fatiga , debbo sapergliene grado , siccome fo .* Ma nè prima , nè dopo entrò mai in pensiero all' avveduto predeceffore Avvocato il porre in sù questo sì misero argomento . La potestà che aveano i Principi Normanni , iquali dalle nostre Regioni debellando i Saracini , e gli Scismatici Greci , ritornarono al Sommo Pontefice le usurpate Chiese dal Patriarca di Costantinopoli , fu illimitata . Ed eccone gli esempj dello stesso Conte Ruggiero , non solo in Sicilia , ma in Calabria , ove volle assolutamente esentare le Chiese , ed i Monisterj dalla giuridizione dell' Ordinario , senza apparire che *in limine foundationis* ne abbia il consenso dall' Ordinario richiesto .

Fondò il Monistero di S. Angiolo di Lisico ; e 'l volle *LIBERUM ab omnibus hominibus , ut supra dictum Monasterium nullam potestatem habeat Archiepiscopus &c. (b)*

Fondò quello de' Santi Pietro , e Paolo d' Itala , e volle , *quod præfatum Monasterium sit , & esse debeat liberum , & exemptum a quibuscumque Episcopo , Archiepiscopo , & omni alia Ecclesiastica persona , & ordinatione . (c)*

Fondò il Conte Ruggiero in Calabria la Trinità di Mileto , e volle , *ut liberam habeat potestatem omnium Eccle-*

B

*siarum*

(a) Scrittura del Cirillo intitolata *difesa del Diploma pag. LV.* , segnata nel 1754 , rifiutata nel 6. foglio con istanza formale , siccome dagli atti della causa , che pende in Camera Regale.

(b) Pirri Not. S. Angeli de Lisico pag. 620.

(c) Pirri not. XIV. Sanct. Petri , & Pauli de Itala fol. 1034.

siarum veram, & cunctorum hominum, seu Clericorum sua pertinentiæ libere, & absolute habeat (a).

Si fonda quindi la Cattolica di Reggio, ufandosi tali parole nel Privilegio: *Liberam eam ab hodierno die, & hora ab omni Ecclesiastica restatione, ut nullus Archiepiscopus, sive Episcopus, sive aliquis cujuscumque gradus Ecclesiastici sit habeat potestatem, & dominium in prædicta Ecclesia Catholica S. Virginis Dei Genitricis Græcorum* (b). E così esempli ve n' hâ più di millanta.

Ma si rifletta, che moſſa lite nel 1188. dal Vescovo di Mileto, nel cui tenimento era Bagnara, contra di una tale esenzione: eccone la decisione di Clemente III. *Ea propter attendentes EX QUIBUSDAM AUTHENTICIS SCRIPTIS IN PRÆSENTIA NOSTRA EXHIBITIS, qualiter prædicta Ecclesia S. Mariæ de Balnearia, in qua estis obsequio mancipati a PRIMIS SUÆ FUNDATIONIS TEMPORIBUS usque nunc usa fuerit LIBERTATE, eam omnimodo soli Romanæ Ecclesiæ decernimus subjacere, ipsamque sub B. Petri, & nostra protectione suscipientes præsentis scripto Privilegia communimus &c.* (c).

Questa medesima decisione fu confermata da Celestino III. nell' anno 1192., come dalla sua Bolla presentata da Frati, ed eccone le parole: *Ea propter dilecti in Domino Filii attendentes qualiter Ecclesia S. Mariæ de Balnearia, in qua divino estis obsequio mancipati, A PRIMIS SUÆ FUNDATIONIS TEMPORIBUS usque nunc usa fuerit LIBERTATE, felicis recordationis Clementis prædecessoris nostri vestigiis inhærentes, EAM NULLO MEDIO, soli Romanæ Ecclesiæ decernimus subjacere* (d).

Ed

(a) Questo diploma si legge trascritto nella storia di Monteleone nel suo *tit. della fondazione della Chiesa di Mileto*, e da Diego Calcagni nel Sinodo di Mileto.

(b) Nell'apologia storica critica legale di Antonio Zavarroni Vescovo di Tricarico *cap. 11.*

(c) *Fol. 14. a 19.*

(d) *Fol. 97.*

Ed ecco che tali e sì autentici documenti confermando l'essenzione della Chiesa *A FUNDATIONIS INITIO*, chi non vede il luminoso argomento tratto a nostro favore, che appunto il Privilegio di fondazione sia vero nella sua sostanza, perchè contiene nelle viscere sue la *essenzione* da qualunque Ordinario, solennemente confermata da due Sommi Pontefici. Ed invero fino a dì nostri si è conservata la Chiesa di Bagnara in questa sua originaria essenzione, siccome mai sempre è stata, ed è Chiesa *nullius Diocesis*, ed ha goduto mai sempre *a foundationis initio* la giurisdizione quasi Vescovile, essendo stato fornito il Capo della Chiesa di Mitra, e di Pastorale per concessione dello stesso Papa Celestino III (a). E nell'annotazione de' beni, e suppellettili della Chiesa, fatte per ordine della Camera Regale, si sono di già ritrovate antiche Mitre, e Pastorali (b). Egli è noto tra Canonisti, che sia lo stesso esser la Badia *nullius Diocesis*, ed aver separato il territorio, che godere della quasi Vescovil giurisdizione. Si ponga mente alle parole del Van-Espen recate nella seconda scrittura del Clero (c). Ritorni ora il Contradittore e ci ripeta le parole di Pietro Blesense da lui poco avvedutamente arrecate: *falsariorum prestigiosam malitiam ita in Episcoporum contumeliam se armasse, ut falsitas in omnium fere Monasteriorum exemptione praevalcat; NISI IN DECISIONIBUS, & EXAMINATIONIBUS FACIENDIS JUDEX VERITATIS EXACTOR DISTRICTISSIMUS INTERCEDAT*; e rifletta bene a quella eccezione: *NISI IN DECISIONIBUS*. Vi vuole altro Giudice, dopo due decisioni tratte *EX AUTHENTICIS SCRIPTIS* da due Sommi Pontefici Clemente, e Celestino III? Quì si rifletta, che avendo due Sommi Pontefici confermata la Chiesa nella sua originaria essenzione, dimostra chiaramente,

B 2.

che

(a) Amic. Not. S. Luciae de Mont. pag. 1240., e 1241.

(b) Negli atti della Camera Regale fol. 27. e 46.

(c) Van-Espen Jus Univ. Eccl. part. 1. tit. 31. cap. VI. num. XXIII. Vedi la seconda scrittur del Clero pag. XXI. nella nota.

che *in limine foundationis* potè il Conte Ruggiero assolutamente esentarla .

Passiamo alla seconda sua pruova , che nel Privilegio di fondazione siavi ancora l'esenzione , ed immunità da' Tributi, il quale è il secondo suo fonte diplomatico , onde derivarono tanti falsi privilegj : ma di un tale argomento non ne fa parola veruna , se non che contradicendo a se stesso , in ispiegando le due cagioni di falsità , in una nota soggiugne : cioè *dell' acquisto de' due speciosi Feudi Bagnara , e Solano , e della esenzione dell' Ordinario*. Ma che ha che fare l' acquisto de' due speciosi Feudi *Bagnara , e Solano* colla immunità di sopra decantata? Vogliam noi, se ci riesce spiegar meglio la sua mente . Vuol egli dire , che i Monaci anche per far l' acquisto di *Bagnara , e Solano* foggiarono il Privilegio del Conte . Non è così? Frattanto manifesterem noi il suo misterioso silenzio per rispetto alle immunità de' tributi , e poi secondo che cade in acconcio , essendo costretti di battere quel tortuoso cammino , ov' egli ci mena , parleremo di *Bagnara , e Solano*.

Il Serenissimo Conte Ruggiero nel suo privilegio di fondazione volle espressamente esentar la sua Chiesa da' tributi , e da' dazj , con quelle parole : *MOLESTIA , ET ANGARIA OMNIUM HOMINUM PENITUS ESSE LIBERAM CENSEO* ; nella quale esenzione per lunghissimi secoli si conservò , e mantenne . E nel vero avendo in tempo di Carlo II. il Segreto di Calabria esatto alcuni dazj , gli fu ordinato dal Re Roberto suo Figliuolo nel 1324. , che restituisse il danaro alla Chiesa , come da' autentico privilegio negli atti (a). Nell'anno poi 1351. 1355. 1380. 1399. , e 1417. in tutti i Privilegj de' Serenissimi Regnanti di quello Regno , tratti dal processo della Camera , e dal Regio Archivio della Zecca , non si predica altro , che la Chiesa di Bagnara *A TEMPORE CONSTRUCTIONIS , ET FUNDATIONIS PACIFICE , ET QUIETE TENUIT , ET POSSEDDIT , AC TENET , ET POSSI-*

(a) Fol. 54. ad 57. Vedi la prima Scrittura del Clero pag. xxxix. §. xxxvi.

*SIDET TERRAM BALNEARIÆ cum hominibus juri-  
 ribus , & pertinentiis suis omnibus , & singulis LIBE-  
 RAM , & EXEMPTAM ab omni onere , & presta-  
 tione Collectarum , ac aliorum onerum ..... & a quolibet  
 jugo ANGARIÆ , & PERANGARIÆ &c. attestan-  
 dosi da tutti que' Serenissimi Principi , quali furono  
 Giovanna I. Carlo III. Ladislao, e Giovanna II., che i Privile-  
 gj, onde appariva un tal possesso di Bagnara libera , ed  
 esente da dazj a tempore foundationis , & constructionis ,  
 furon riconosciuti dal Logoteta, e Protonotario del Regno,  
 e trovati veri , ed autentici, fu la Chiesa riconferma-  
 ta nella sua originaria immunità (a) .*

Ed ecco dimostrato vero nella sostanza sua il Privilegio  
 del Conte , appunto perche da altri incontrastabili  
 monumenti chiaramente si raccoglie non solo che a tem-  
 pore foundationis , & constructionis la Chiesa possedette ,  
 e possedeva la Bagnara , ma che la possedette LIBE-  
 RAM , & EXEMPTAM ab omni onere , & prestatione  
 Collectarum. Or qui si ripetano di nuovo le parole dello  
 stesso Pietro Blesense, e si rivolgano contro a' Scrittori :  
*NISI IN DECISIONIBUS , & examinationibus Judex veri-  
 tatis exactior districtissimus intercedat.* Or mi dica il dotto  
 Scrittore in ragion Diplomatica , dove son giti que'  
 due suoi fonti di falsità ? Si possono ormai quelli ap-  
 plicare a tutti i diplomi , ed a quello del nostro Se-  
 renissimo Conte ? Allor quando egli è vero, ed indu-  
 bitato , che così due Sommi Pontefici Clemente , e  
 Celestino III. ci assicurano , che *AB INITIO FUN-  
 DATIONIS* fu la Chiesa esente dall' ordinario ; come  
 tanti nostri Serenissimi Sovrani Angioini ci attestano ,  
 che la Chiesa suddetta *A TEMPORE FUNDATIO-  
 NIS , & CONSTRUCTIONIS* possedea la Bagnara  
 libera ed esente da tributi, e da dazj , & *AB OMNI  
 JUGO ANGARIÆ , ET PERANGARIÆ* , com'ap-  
 pariva da' privilegj originali riconosciuti dal Logoteta,  
 e Protonotario del Regno ?

NUM.

(a) Fol. 167. ad 204. Vedi la prima Scrittura del Clero [pag. xli. §.

Num. IV. ad IX. Ma veggio ormai il dotto Contradittore in tal guisa smarrito, che ristampando in questo luogo quanto scrisse il suo predecessore, a cui fu debitamente risposto, pretende di aggiugnere che 'l Conte Ruggiero nel 1085. non era in Mileto, e ne anche Signore della parte della Calabria dal Mar Tirreno bagnata. Dic' egli nel 1085. fu Ruggiero impegnato per la spedizione contro a' Saracini, ed a tal uopo dovè approntar la flotta in Messina, senza poter anche provare, che l' intero anno 1085. stette in Sicilia occupato. Ma sia com' egli vuole. Era forse il Conte Ruggiero impegnato a discovrir l' Indie Orientali, che non poteva di Messina passare in Mileto alcuni giorni? tantopiù che non si nega da contraddittori, che dall' Ottobre fino a Dicembre dell' anno 1085., e propriamente nel quartiere d' Inverno non sappian essi, ove il Conte si sia ritirato: in questi mesi appunto era in Mileto, Città di sua residenza, di cui ne fu possessore fin dal 1062 di nostra salute (a)? Non meno insufficiente è il secondo argomento, che nel 1085. il Conte Ruggiero non era Signor della Calabria dal Mar Tirreno bagnata: ove egli rapportando le parole del Malaterra, dice così: *Nel 1085. Roberto diede parte delle Calabrie a Ruggiero: concedens ei medietatem Calabriae, a jugo montis Intefoli, montis Scyllacii, quod acquisitum erat, vel usque Regium essent acquisituri.* Ma da questo luogo del Malaterra si ricava forse, che 'l Conte Ruggiero non fu Signor della Calabria bagnata dal Mar Tirreno? Fino dal 1058. gli promise Roberto la metà della Calabria conquistata fino a Squillace, *vel usq. Regium essent acquisituri*: La conquista dell' inferiore Calabria fu fatta assai dopo; e d' onde ha ricavato il Contradittore, che a Ruggiero nulla parte toccò della Calabria bagnata dal mar Tirreno? Legga di grazia i Diplomi del nostro Conte, e troverà delle concessioni fatte

(a) Goffredo Malaterra lib. 1. cap. 29.

te così in Reggio, come in Tauriana, e Vibona, luoghi situati intorno alla nostra Bagnara, e non distanti, che poche miglia da quella (a).

Num. IX. Seguita un argomento, fatto con assai leggiadria. Si fa maraviglia che 'l Conte Ruggiero abbia donato *i due Feudi tanto speciosi, quanti sono un locum Balnearia, ed un S. Lucam de Solano illi, qui inter ceteros fratres suos prior videbatur.* E soggiugne esclamando: *Chi non conoscerà la stravaganza, l'impostura, la falsità parlante?* e poco dopo: *ad uno il quale inter ceteros fratres suos prior videbatur? ad uno che non se ne sa neppure sicuramente il suo carattere, la qualità, la condizione? Che forse avea egli in fronte qualche segno parlante, simile a quello di Caino, che dichiarava il detto uomo per Priore?* Oh che belle ed eleganti parole! Che acconcia figura ci fa quel maledetto Caino in questa causa con in fronte il suo segno parlante! Ma non ha egli letto nel Privilegio del Conte, ch' erano alcuni divoti Chierici Oltramontani, che ne givano pellegrinando al Sagrosanto Sepolcro del Signore, e che volle, che quivi seco si fermassero, onde rivolto a colui, che gli parve fra gl' altri più vecchio, più anziano, e più proprio a costituirlo Capo, soggiunse: *Dixi illi, qui inter ceteros fratres suos prior videbatur, Tibi filii charissime concedo &c.* E si avverta che il Conte dice *Tibi filii charissime concedo, non tibi Prior*, volendo dinotare, che non era prima eletto capo dagl' altri, ma che egli la prima volta per Capo il credè, e l' elesse.

Num. X. ad XXI. Or quì con assai coraggio si nega un fatto il più autentico, e solenne: affermandosi, che sia falso il Diploma, perche appunto volle il Conte dotar la Chiesa de' feudi di Bagnara, e Solano. Ma come? Forse non è egli vero che Bagnara, e Solano siano dote della nostra Chiesa? Questo appunto si nega, e si pretende, che que' Feudi siano stati in demanio. Ma Celestino III. nell' anno 1192. confermando tutti i beni donati alla Chiesa, e protestandosi volergli esprimere-

(a) Ughel. tom. 1. Eccles. Milit. pag. 943.



mere co' proprj vocaboli de' Privilegj: *propriis duximus exprimenda vocabulis*, non incomincia da quel luogo: *Locum Balnearia, Santum Lucam de Solano &c.*? E pur vero: ma si risponde che il Pontefice potè essere ingannato. Oh risposta concludente davvero, annullante ogni umana certezza! di grazia si ponga mente a' Privilegj di Giovanna I., Carlo III., Ladislao, e di Giovanna II. del 1417., ove luminosissimamente si dichiara, che la Chiesa di Bagnara *usque a tempore foundationis, & constructionis pacifice, & quiete tenuit, & possedit, ac tenet, & possidet TERRAM BALNEARIÆ cum hominibus, juribus, & pertinentiis suis.* Or sono peravventura ignote a' contraddittori tutte queste scritture autentiche, tratte dal Regio Archivio della Zecca?

Ma soggiugne, che la Reina Gio: II. nel 1419., come da Privilegio presentato da Frati, si pignorè la Bagnara per 1200. doc. al Conte di Sinopoli. Che prò? Giovanna II. il fece; perciocche fù in que' tempi dalla forza della necessit` costretta per le note sue urgenze. Ma poi la stessa Regina nove anni dopo fattosi scrupolo, con dire: *Quæ sunt Cæsaris Cæsari, quæ sunt Dei Deo*, ordinando il pagamento de' docati 1200., volle che la Terra di Bagnara si restituisse alla Chiesa *TANQUAM REM SUAM PROPRIAM*. E comeche nelle famose rivoluzioni di questi Regni per la morte di Giovanna II. seguitasse per avventura ad occuparla il Conte di Sinopoli, pur non dimeno vi è chiaro documento negli atti, che Tommaso de Bonifaciis Cappellano Regio in tempo del Re Alfonso nel 1454. *tanquam Abbas S. Mariæ de Balnearia, & nomine ipsius Abbatie recuperavit a manibus Comitis Sinopolis nonnulla bona, & signanter TERRAM BALNEARIÆ quam indebite occupaverat.* Ed avvenchè per una falsa assertiva fatta al Re Ferdinando di Aragona vuolsi la Terra di Bagnara *eo modo* ceduta al Conte di Sinopoli, che si possedeva da lui in tempo di Alfonso; pur non dimeno dalla decisione XCV. del Revertera chiaro si argomenta, che non mai nuovo titolo ebbe il Conte di Sinopoli nella Terra d.

Bagnara, ma che soltanto l' ebbe in *PIGNUS* dalla Reina Gio: II. fin dal 1419. Oltrediche non han punto, che fare i Ruffi di Sinopoli cogli odierni Ruffi di Bagnara. Quegli l' ebbero in pegno per 1200. docati, e questi non furono prima che semplici affittatori, e Tenuarj dal Capitolo Lateranense costituiti in Bagnara e Solano. Ed invero finora i Ruffi di Bagnara altro titolo non han prodotto, se non che il Conte Ruggiero nel 1085. concedè tali feudi *in francum allodium* alla Chiesa di S. Maria e XII. Appostoli. Ed il preteso titolo della concessione di Ferdinando, qualunque egli sia, il farebbe per li Conti di Sinopoli, e non già per li sopraccennati Ruffi di Bagnara, ed avendo ormai i Ruffi di Sinopoli lasciato di posseder la Bagnara, a cui fu data in pegno, mostra evidentemente, che sianfi di già soddisfatti dalla Regia Corte i docati 1200., per quanto prezzo fu quella dalla Reina Gio: II. oppignorata.

Dall' altra parte i Ruffi, odierni possessori, non dubitarono mai che *Bagnara*, e *Solano* sia dote della Chiesa. Non solo il dice il transfunto del libro del Duca (a): Ma Bernardo Ruffo nel 1546. il confessò in S. C. (b), e D. Carlo Ruffo, Padre dell' odierno Duca di Bagnara nel 1719. e 1722. il confessa in Reg. Cam. per escludere l' azione del Fisco, dicendo, che nel 1085. il Conte Ruggiero donò *Solano* alla Chiesa *in francum allodium*, come da pubblica scrittura tratta dal Cedolario (c).

Se adunque il Conte Ruggiero donò nel 1085. la *Bagnara*, e *Solano* alla sua Chiesa, ed un tal fatto vien contestato da tanti pubblici monumenti, ed indubitate scritture, come si può sofferire lo stravagante modo di argomentare, che sia falso il Diploma, appunto perchè si concede alla Chiesa *Bagnara*, e *Solano*?

Ma assolutamente si vuole che Tancredi nel 1103. abbiano dovuto far parola. Tancredi Conte di Siragusa non altro fa, che concedere la Terra di S. Lucia di

C

Ne-

(a) Negl'atti della causa fol. 14. a 19. e fol. 142. a 160.

(b) Fol. 161. a 204.

(c) Fol. 204. a 219.

Neto, e dona altri beni *in augmentum*, & *dotem* alla Chiesa di Bagnara, nel tempo medesimo confermando altre donazioni fatte da' Baroni Siragufani suoi sudditi. Eravi forse bisogno, ch'egli confermasse ancora la donazione del Conte Ruggiero I. fondatore? In oltre vuolsi da un Centone tratto dall' Inveges del 1117., che il Conte Ruggiero II. donato avesse a preghiera del Priore la pianura di Melazzo alla Chiesa di Bagnara, perciocchè non avea la predetta Chiesa in Calabria terre da seminare. Quindi ne argomenta, che se la Chiesa avea nel 1085. la *Bagnara*, e *Solano*, a che mancarle territorj da seminare? Potea l' autore di questa difficoltà, già ridetta dal predecessore Avvocato, informarsi meglio da' suoi Frati assistenti, che la Bagnara è Città marittima da' colli, e da selve circondata, e che il territorio di Solano non è punto affacevole a seminarvi grano: oltredichè a' tempi di Ruggiero tutto potea essere boscoso, e sterile; perchè in Sicilia, la quale è stata mai sempre il granajo d' Italia, la Chiesa i terreni da cultura acquistasse.

Per quel che tocca l' Indizione si è più che bisogna non era, risposto in due aeree lettere dal Signor Duca di Aquaro, uno de' più chiari lumi della Diplomatica ragione; e fa maraviglia, come colla solita franchezza si affermi di non essersi punto la seconda volta risposto, ed allegando al solito false citazioni di Mabillon, e di Muratori, si afferisca con inudita temerità, che que' due Scrittori abbian dato tutta la materia a tale opera.

II. **P**rospetto n. xxii. a xxv. Ma eccoci al secondo prospetto. Si contempla l' original Transunto del Cardinal Cumfredo. Qui ricopiandosi quanto scrisse il predecessore Avvocato, a cui fu sufficientemente risposto per parte del Clero (a); si aggiugne che il Transunto è segnato in Viterbo colle seguenti cifre Romane MCCLXIII., come dalle copie presentate dal Clero, come in quella, prodotta da' Frati, leggasi in cifre

(a) Nella prima Scrittura pag. LIX. a LXXVII.

fre arabe 1269. Ma dov'è egli vero che nelle due copie dal Clero presentate si legga MCCLXIII. ? Un tal fatto si volle appurare in Camera Reale, ove anche si recarono gli originali processi di Camera, e di Consiglio, onde le due copie si trassero, ed ivi chiaramente si lesse in tutte le due copie la data in tal guisa MCCLXVIII. del tutto corrispondente a quella presentata da' Frati.

Finalmente si pretende, che non eravi nel Transunto il Sugello. Ma il dichiarano quelle parole: *Ut igitur presenti transumpto fides adhibeatur, ipsum fecimus SIGILLI NOSTRI munimine roborari*. Ripiglia il difensore de' Frati: Vi vuole la sottoscrizione del Cardinale: Ma va assai male, che uno così versato nella lezione di tanti Diplomi promuova tali dubbj. Ve n'ha infiniti transunti, ove non vi è affatto sottoscrizione del transumente: Rilegga lo spicilegio Dacheriano, che vi troverà tra gl' altri il transunto di S. Luigi IX. Re di Francia, segnato nello stesso anno 1269., ove non vi è affatto sottoscrizione alcuna. Che *Gumfredus* dice si per *Gothofredus*, secondo i varj dialetti, è così disdicevole cosa a farne mistero, che sembra poco degna del nostro Contradittore: allor quando assai spesso s' incontra *Raul* in vece di *Radulfus* (a), *Ebbon* in vece di *Eberardus*; ed anche *Kbecus*, e *Pheus*, per *Gothofredus* (b).

III. **P**rospetto Num. XXV. a XXXV. Terminato il secondo prospetto, seguita il terzo, ove si contemplano le copie del privilegio in quella forma, che sono negli atti. Quì si pretende, che le copie presentate negli atti sian tratte da semplici copie. Chi leggerà le cose, che si propongono in questo terzo prospetto, avrà il dispiacere di trovarvi un'aggruppato di contradizioni, un' involuppo di fatti non veri, ed un contumace silenzio della verità. E non potendo in questa parte seguitare

(a) Vedi *Ughell. Ital. Sacv. T. VII.*

(b) Vedi la nostra prima Scrittura pag. XXXVIII. §. XXXV.

l'ordine dall'Avversario tenuto, faremo che in poche parole la verità delle cose risplenda.

Tre sono le copie dell'original transfunto del privilegio del Conte, una presentata *errore juris* da' Frati Domenicani nella presente causa *contra Fiscum*, e le due altre tratte da due processi di Camera, e di Consiglio, ove furono presentate da Bernardo Ruffo, e dal Capitolo Lateranense prima di due secoli.

Quella presentata da' Frati porta due estratte, la prima della Regia Camera del 1530., e la seconda dell'Archivista Lateranense del 1750. Di quest'ultima estratta si fa parola, e quella roborata col sugello della Regia Camera, sottoscritta dal Mastrodatti Coronati, industriosamente si occulta. Nella prima scrittura del Clero si trattò chiaramente un tale argomento, a cui non si è risposto ne punto, ne poco (a). Soltanto or dico, che s'egli è certo, che nell'Archivio Lateranense conservasi una copia autentica, che ha seco il carattere di legittima pruova, quella copia trattane, perche si dirà, che tratta sia da semplice copia? Ma si ripiglia; l'Archivista Lateranense il dice: *Sumptum ex copia simplici veteri carattere*. Dunque si contraddice l'Archivista, ove egli abbia già nella sua copia inchiusavi quell'autentica, e legale della Regia Camera. Ma pure si difende l'Archivista, quando si ponga mente, ch'egli, secondo lo stile della Curia Romana, chiama semplice quella copia passata in altro Regno, ove manchi la legalità di tre Notaj, o almeno quella dell'Appostolica Nunziatura. Ed in vero a ciò riguardando il primo Difensore de' Frati (b) ebbela per autentica, e l disse in queste parole: **PER BUONA SORTE DELLA CAUSA ABBIAMO NOI LA CONCESSIONE DEL CONTE RUGGIERO IN FORMA AUTENTICA, NELLA QUALE AFFATTO NON SI LEGGE RISERVA DI REGIO PADRONATO.**

Tempo

(a) Pag. LXXXIV., e LXXXV.

(b) Sorg. difesa dell'Ordine de' PP. Predicatori, e loro Priorato nella Terra di Bagnara pag. 49.

Tempo è ormai di esaminare quelle due copie, che sono negli antichi processi di Camera, e di Consiglio, le quali colla solita franchezza si vogliono anche semplici copie chiamare. Nel 1524. fu presentata copia da Guglielmo Ruffo *una cum ORIGINALI*, la quale fu collazionata coll'originale suddetto *audita parte, qui petit copiam &c.* Da questa copia collazionata coll'originale *auditis partibus*, fu tratta quella presentata in Sagro Consiglio da Bernardo Ruffo nel 1546., e da quella ne fu tratta un'altra presentata nel 1571. dal Capitolo Lateranense in Regia Camera contro una risulta fiscale, ove predetto Capitolo articolò in tal guisa. *Intende, e vuol provare, come nel 1085. per il qu. Ruggiero Conte di Sicilia, e Calabria, tra le altre cose fu concesso al Rev. Monistero di S. Maria della Bagnara, il luogo della Bagnara con terre, selve, acque, e pertinenze sue, siccome questo, ed altro appare PER PUBBLICO PRIVILEGIO SOPRA CIO' SPEDITO IN ACTIS PRODOTO.* Finalmente si aggiugne che nel 1719., e 1722. D. Carlo Ruffo Padre dell' odierno Duca di Bagnara contro una risulta fiscale dedusse, come nel 1085. il Conte Ruggiero avea donato alla Chiesa di S. Maria, e dodici Appostoli Solano *in francum allodium.*

Or se Guglielmo Ruffo nel 1524., Bernardo Ruffo nel 1546., il Capitolo Lateranense nel 1571., D. Carlo Ruffo padre dell' odierno Duca di Bagnara nel 1719., e 1722., ed ultimamente i Frati Domenicani nel 1751. fino al 1753., allorache fu formata l' istanza fiscale per la dichiarazione del Regal Padronato; cioè dire tutti i possessori della Chiesa, e de' suoi beni dotali accettarono, confessarono, produssero il Privilegio di Ruggiero I., ed il produssero tutti, come autentico **CONTRA FISCUM**, non solo in uno, ma in più giudizj, non solo più volte in questo secolo, ma anche ne' secoli trasandati; se tutti l' ebbero per vero legittimo, autentico, se altro titolo non produssero mai, e se egli è vero nella sua sostanza, e co' tutti gli autentici monumenti per lo corso di sette secoli maravigliosamente concorda; non si stimerà oggi vera  
*stra-*

*stravaganza, impostura, e stranezza, e manifesta calunnia* il predicarlo sol colle parole *una cartola, un nulla?* Vi è stata mai causa nel mondo, in cui per Divina Provvidenza fianvitante circostanze, e tante dimostrazioni concorse, quante in questa concorrono? Eccovi tanti, e tanti lumi, che fanno un sole di verità.

NUM. XXXV. a XLI. Ma l' Autor della Scrittura ristampando quanto scrisse a tal uopo il predecessore Avvocato, sempre nel suo supposto che sia *copia semplice*, entra nell' Articolo, se la scrittura *plene probat contra producentem*. Un tale argomento, per abbondanza di pruove, lungamente fu trattato nella prima scrittura del Clero (a), di cui non mostra saperne alcuna cosa quel Contraddittore, che parla in questi paragrafi: E quì si rifletta seriamente, come *ex actis plenè probatur* la verità del Diploma con tanti, e sì autentici monumenti.

Dobbiamo ultimamente conchiudere, che il Privilegio del Conte Ruggiero I. in tutti i tre prospetti è vero, e legittimo, e quanto contiene, è tutto confermato da autentiche, ed indubitate scritture; concorrendovi di più maravigliosamente non solo la fama pubblica, la tradizione, la pruova fatta dalla Regia Udienza di Catanzaro, e tanti vestigj indubitati di verità di tante Chiese suffraganee reintegrate; ma eziandio quelle accettazioni, che più solenni si richieggono, di tutti i possessori della Chiesa, e de' beni dotali, fatte tante volte in varj giudizj contro alle fiscali risulte.

Seguita il capo terzo, il cui argomento è (b):  
*che anche supposta la fondazione del Conte Ruggiero, pure il Juspadronato si deve stimare rimesso, ed estinto.*

NUM. I. **C**onciossiache l' Autore della scrittura de' Frati abbia posto fine a' tre decantati *prospetti*; entra  
 in

(a) Pag. LXXXVII. a XCV.

(b) Ultima Scrittura de' Frati pag. XXXI.

in un altro disegno, e dando per vero il privilegio del Fondatore, pretende, che'l Conte Ruggiero abbia espressamente *in limine fundationis* rinunciato il Juspadronato. Questa certamente è una nuova scoperta quanto strana, e capricciosa, altrettanto curiosa, e piacevole; ed è tanto più da maravigliare, che ardendo questo strepitoso litigio per lo corso di moltissimi anni, tanti, e sì chiari Avvocati de' Frati, ed eziandio due Giudici, che dichiararono solennemente il padronato, non abbian mai scoperto, che nel privilegio del Conte *in limine fundationis* una tale espressa rinunzia del padronato contienfi.

Ma ecco ripiglia il nuovo difensore de' Frati, che ciò fece il Conte Ruggiero **ESPRESSAMENTE, ED A LETTERE ROTONDE**. Dio immortale! E dove? E quali sono le sue parole? Ecco le descrive *con letteroni da cupola*: **QUAM SCILICET ECCLESIAM VOLO, ET PRÆCIPIO OMNINO FORE LIBERAM A DOMINIO OMNIUM HOMINUM, EXCEPTO SUMMI PONTIFICIS**. E non sono queste quelle parole, onde il Conte Ruggiero volle la Chiesa immediatamente soggetta all' Apostolica Sede? Non è quel desso l' Autor della scrittura, che in uno de' tre sopraccennati prospetti pretese di provare la falsità del Diploma del Conte, appunto perche volle il Conte esentare la Chiesa dall' esenzione dell' Ordinario? Come non ebbe presente la quistione decisa da Clemente III. contra del Vescovo di Mileto a prò della originaria esenzione della Chiesa, ed anche la Bolla di Celestino III., che la Chiesa suddetta nella sua originaria esenzione conferma, usando la stessa frase del Privilegio: *Attendentes, quod Ecclesia de Balnearia A FUNDATIONIS INITIO usa fuerit LIBERTATE, eam NULLO MEDIO, soli Romanæ Ecclesiæ decernimus subjacere*, a cui riguardando la Reverenda Curia del Cappellan Maggiore, ed usando l' espressioni del privilegio del Serenissimo Conte, dichiarò nella sua sentenza con quelle parole: *quam Ecclesiam liberam a dominio omnium hominum, & nul-*  
*lius*



*lius Diœcesis fuisse, & esse declaramus?* Come si è potuto ivi occultare le parole del Privilegio, ove vuolsi della esenzione parlare, e quì si rapportano con letteroni da cupola? Come si ardisce in una gravissima causa, ove trattasi di una eminentissima regalia della nostra Corona, in un sì sagrosanto, e religioso giudizio, disconvolgere i fatti, e di dar francamente con veduto consiglio due diversi sensi alle parole?

NUM. II. a VI. Inoltre si pretende per tacita rinuncia il padronato rimesso. Recasi un frammento del Pirri del 1146., onde con vanissimi argomenti vuolsi dimostrare la tacita rinuncia del Padronato. Ad un tal frammento recato dal predecessore Avvocato, fu debitamente risposto nella seconda scrittura del Clero; (a) ove, di grazia, si contempi in tutte le sue parti, e non in quella guisa, che si rapporta dal novello Avvocato.

NUM. VII. Quì si parla del Canone *Nobis*, onde vuolsi raccontare, che per prescrizione s' intenda rimesso il padronato. Ma il Canone *Nobis* non parla del modo, come si estingue il padronato, ma soltanto nella dimanda fatta al Papa, si richiede del modo appunto, come si acquista per consuetudine, ed esercizio. Cioche si conferma dal Concilio Tridentino, il quale solo parla del modo, come il padronato si acquisti *ex multiplicatis presentationibus*, e non mai come si estingue *non usu*; Dappoichè essendo la legge di fondazione immutabile, invariabile, imprescrittibile, se l'Autore della scrittura rivolgerà tutti i Concilj, tutti i Canoni raccolti in tutto il corpo del Jus Pontificio, per certo non ne incontrerà uno, ove si stabilisce, che il padronato acquistato *in limine foundationis*, colla prescrizione, e col non uso si estingua. E certamente la Chiesa, la quale è tutta fantità, e salute, non vuol fondar mai le sue ragioni sulla iniqua prescrizione, e violare in tal guisa la pia disposizione de' Fondatori. Altamente il dichiara lo stesso Sagrosanto Concilio Tridentino con quelle auree parole: *legitima padronatum jura tollere, piisque fidelium voluntates*

(a) Pag. CXXI. ad CXLII

*tates violare æquum non est* . Ed in vero non può entrar mai nella fantissima mente del Sommo Pontefice visibile Capo della Chiesa l'intenzion di prescrivere, e derogare il padronato: siccome contra una dannevol dottrina di Francesco di Penna, che si cita dall'Autore della scrittura de' Frati esclamarono tutti i sensati Canonisti. *Respectu autem suæ Sanctitatis nec hæc intentio prescribendi, & derogandi juri patronatus Regio potest induci (a)* . Perche è comunemente accolto in tutta la Chiesa Catolica quel risaputo assioma: *Provisiones Apostolicæ non mutant statum beneficij juris patronatus neque NOCENT docentibus de suo jure patronatus* : E la Regal Camera di S. Chiara ha mai sempre un tal sistema tenuto in tutti i patronati de' privati, non che in quelli di Regia qualità, e natura (b).

Quì si ricorre al sentimento degli scrittori, e se ne recano tre, il Lambertini, ed il Van-Espen col sentimento di Francesco le Roy. Che dice il Lambertini? *Si quis construxit Ecclesiam, & nihil dicit, & prima vice fuit ab ORDINARIO SOLO illa Ecclesia ordinata sine aliqua præsentatione, ex quo visus est declarasse esse suam voluntatem Ecclesiam essendi liberam* .

Ma nella causa presente dov' egli è vero, che *PRIMA VICE* fu la Chiesa di Bagnara dall'*ORDINARIO SOLO* ordinata, *sine aliqua præsentatione* ? Il Serenissimo Conte Ruggiero solo *illi, qui inter ceteros fratres suos prior videbatur*, disse; *TIBI, FILI CHARISSIME... Concedo*. Il Conte Ruggiero crea, elegge, istituisce il Capo, e l' Superiore alla Chiesa, da lui fondata: dov' è quì l' ordinario, dove il Vescovo, dove il Papa, o altra persona Ecclesiastica, che ordini il superior della Chiesa di Bagnara *sine aliqua præsentatione* ?

L'altra autorità si attribuisce a Van-espen (c) con quelle parole: *attamen si ab antiquo fundata fuerit Ecclesia, & fundator, ejusve hæres jure patronatu usi non sint, præ-*  
D sumen-

(a) *Salgad. de Reg. Prot. p. 3. c. 10. num. 24.*

(b) Vedi la prima scrittura del Clero pag. *XCVI. num. XXVII.*

(c) *Van-espen part. 2. cap. 3. num. 3.*

*sumendum est eos in ipsa fundatione jus hoc remisisse , ac voluisse fundare Ecclesiam liberam , aut certe successu temporis , saltem tacite , & non utendo renuntiasse , uti monet ibidem Le Roy. Van-espen rapporta il sentimento di Franc. le Roy , ma si tralascian indulfiosamente le parole , che il Van-espen immediatamente soggiugne: INTERIM SI DE JURE PATRONATUS DUBITETUR , & probetur ALIQUEM ESSE FUNDATOREM , aut saltem fundatoris heredem , IPSI JUS PATRONATUS ADJUDICABITUR (a).*

Num. XI. a XVII. Supposto il suo argomento che per noi di la del nulla si ridusse, conchiude con mettere in bocca al suo Avversario il contrario di quanto hà scritto, e predicato, *che non vi hà dubbio veruno , che la Chiesa di Bagnara dall' anno 1085. , sino al presente giorno sia stata nel possesso di sua libertà, e senza la menoma suggestione al dritto del Patronato : i Contradittori stessi non contrastano una tal verità.* Questa si franca assertiva non si aspettava sentire da un sì onesto Contradittore. Nella prima, e seconda scrittura del Clero si parla affai sovente degl'atti di possesso del patronato esercitati da Serenissimi nostri Sovrani (b). E nel vero vi sono molti atti di possesso, che pur ci avanzano in una sì rimota antichità.

Primieramente il fondatore in *limine foundationis* prescelse il capo, e lo stabilì nella Chiesa. Ruggiero II. Figlio del fondatore conferma l' unione di S. Lucia di Neto alla Chiesa di Bagnara : questi interviene nel 1117. nella dedicazione della Chiesa predetta, come *padrone*; col suo consenso Gualterio Vescovo di Palermo unisce la Chiesa di S. Pietro di Palermo a quella di Bagnara : nel 1146. dirime le contese tra i Canonici di Bagnara, e quelli della Chiesa di Cefalù, & *causa acta est apud Regem.* I Priori di Bagnara furono tutti Cappellani Regj (c).

Ma

(a) *Van-espen al n. 4. ibidem.*

(b) Nella prima scrittura pag. XXXIX. ad XLIV. E nella seconda pag. CLXVI. a CLXVIII.

(c) Vedi la prima scrittura del Clero pag. X.

Ma replica il Difensore de' Frati; dal 1188. si vede in possesso la Santa Sede di un tal Priorato; allor quando così Clemente III. nel 1188., che Celestino nel 1192. *la dichiarò esente dalla giurisdizione del Vescovo di Mileto.* Ma appunto dov'è che Clemente e Celestino III. conferiscano liberamente la Chiesa? dov'è che da quel tempo ne sia stata in possesso la Santa Sede? Sarà per avventura lo stesso confermare la Chiesa nella sua originaria esenzione da qualunque ordinario, che conferirla, provvederla, e liberamente disporne? Dio immortale! Dopo di essersi in questa causa tante volte scritto, e conteso, dopo tante discussioni, e tanti giudizj, con indicibile coraggio si nega, si muta, si asserisce di pianta ciò che si è mille volte discusso, appurato, e deciso? Or tolti da mezzo Clemente e Celestino III. dove sono di grazia i sette secoli di libera collazion Ponteficia? Ma Alessandro IV. nel 1254. ne dispose, unendola alla Chiesa Floriense di Anagni. Questa sì che fu la prima volta, che presso a due secoli dopo la fondazione tentò il Papa liberamente disporne: Ma in quali tempi? in quali circostanze? Per qual cagione? Perche appunto Filippo, Priore della nostra Regal Chiesa di Bagnara, era del partito di Federigo II. Imperadore, il quale contendeva col Papa; in tempo appunto, ch'era morto Federico II. e tra le infelici turbolenze, per la successione di questo Regno, e le pretensioni pontificie; talchè essendo Filippo uomo di spirito, e bellicoso, fortificandosi nel Castello di Bagnara, entro del quale è piantata la Chiesa, in tal guisa al Papa resistette, che per la gran fortezza del Castello non valendovi forza a superarlo, si venne a trattati, e concedendosi a Filippo, Priore della Chiesa, sua vita durante, il poterfene ritenere le rendite, si volle quella unire *subjective* alla Chiesa Floriense di Anagni, patria del Papa Alessandro, *spretto patrono Principe* (a). Come di grazia Filippo veniva a trattati col Papa, se la Chiesa

(a) Vedi la prima scrittura del Clero pag. XXXIII., e XXXIV. E la seconda pag. IX.

sa, se quella era di mera disposizion pontificia? Dalle quali cose chiaramente si appalesa, che non solo Filippo ebbe la Chiesa da Federigo II. Imperadore; ma che fino a que' tempi per lo corso di quasi due secoli fur in possesso i nostri Principi del padronato di Bagnara.

Ma si difamini un poco se una tale unione ebbe l'effetto suo, tanto più che Alessandro IV. nella sua Bolla volle espressamente estinguere nella Chiesa sudetta il nome, ed il titolo di Priore, e tutto l'ordine Ecclesiastico. E dappoiche il Contradittore ci apre il cammino a discovrirgli que' fatti, che per le nuove notizie raccolte per le usate diligenze, non si sono finora publicate: quì giova premettere un notevole fatto, che la Chiesa di S. Maria, e XII. Appostoli, sta situata in una fortezza, o sia Castellania assai forte, e ben munita e di alte mura circondata, ove non penetrasi se non per ponte levatojo, come anche al presente si vede, la quale Castellania nelle turbolenze del Regno, da' nostri Serenissimi Sovrani fu fatta assai volte difendere da Regj Castellani, e Custodi. Nel Privilegio di Roberto del 1304. si leggono le seguenti parole: *Quod Joannes de linida status de Monasterio NOSTRO Custos, Seu Castellanus FORTALITIE Monasterij Balnearie . . . . .*  
*. . . . . Andrea d'Eginio in CASTRO Priore dicti Monasterij.*  
 (a) Non solo Roberto chiama il Monistero allora di Bagnara *MONASTERIO NOSTRO*; ma espressamente dichiara, che la fortezza appunto era del Monistero; e ch' erane Andrea d' Eginio il Priore. Ma perciocche si avea il predetto Castellano usurpate le rendite, scacciandone il Priore suddetto, così n'ebbe questi al Re Roberto ricorso (b). Preparati tutti questi fatti, ci convien prima confermare con altro autentico monumento di Giovanna II., che la fortezza, e'l Castello era appunto della Chiesa di Bagnara, ed eccolo luminosamente comprovato con quelle parole del Privilegio di Gio: II. del 1428., *Pignoravimus tibi ( al Conte di Sinopoli )*  
*Terram,*

(a) Fol. 168. a tergo, e 169.

(b) fol. 268., e 169.

*Terram, & CASTRUM BALNEARIE, QUOD EST ECCLESIAE S. MARIAE de BALNEARIA*, e 'l Capitolo Latarenense nel 1571. così propone in Regia Camera nel X. Articolo di provare, contra del Fisco:

„ come per virtù di detti Privileggj, e concessioni fatte  
 „ per li Serenissimi qq. Re, che sono stati nel presente  
 „ Regno, detto Monasterio è stato vero utile Signore e  
 „ Padrone della detta Terra della Bagnara cogli Uomini,  
 „ e Vassalli, e Capitania, e CASTELLANIA, ed ha eser-  
 „ citato, e fatto esercitare la giurisdizione Civile, Cri-  
 „ minale, e Mista (a), „. Il che così essendo, passiamo  
 ad altri invincibili argomenti. Or s' egli è certo, che  
 la Chiesa di Bagnara è collocata entro a confini d' una  
 Regia Castellania, e fortezza; e s' egli è certo, che la  
 Castellania era della Chiesa, perche non dovea essere  
 Regia, e di Regio padronato? Vi è, o vi può essere  
 esempio, che una Chiesa entro una Regia Fortezza  
 collocata, non debba essere di Regia condizione e na-  
 tura?

Qui meglio si spiega onde sia avvenuto, che tutti i Pri-  
 ori di Bagnara fin dalla *fondazione* furon mai sempre Regj  
 Cappellani, come Guglielmo nel 1103. Jocelmo nel 1130.  
 Arduino nel 1146. (b), percioche erano essi Prefetti d' una  
 Chiesa entro ad un Regio *Castello* collocata, che di sua natura  
 non poteasi appartenere, senonche al proprio Sovrano. Inoltre  
 nel 1304. ritrovasi nella Chiesa di Bagnara il titolo di Prie-  
 re in persona di Andrea d'Eginio. Ma come? Non si vol-  
 le un tal titolo nel 1254., o sia 50. anni prima da Alef-  
 sandro IV. per la pretesa unione di Anagni annullato,  
 ed estinto? E chi non vede, che ciò adivenne, perche  
 quella unione non ebbe l'effetto suo: tantopiù che Ro-  
 berto il chiama *MONASTERIO NOSTRO*.

**A** confermare una tal verirà mille altre luminose dimo-  
 strazioni concorrono, da' seguenti monumenti raccolte.

Nel

(a) Fol. 64. a. r.

(b) Fol. 129. r. e 140.

(c) *Pirr. Eccles. Cephalud. Not. V. pag. 799.*

Nel 1422. , allor quando possedeasi l' Isola di Sicilia da Alfonso V. d' Aragona , ed il Reame di Napoli dalla Reina Giovanna II. , in questo tempo appunto seguì il celebre avvenimento , che la Chiesa di S. Matteo di Messina membro , e grangia della Chiesa di Bagnara , per le umane vicende , possedendosi da altrui *injusto titolo* , fu reintegrata alla Corona di Sicilia per quella solennissima ragione , *quia, ait Prorex in literis, GRANGIA ERAT ABBATIAE DE BALNEARIA* (a) : e ritogliendosi immanentemente all' usurpatore , fu quella conferita dal Re Alfonso a Francesco de Rubeis Regio Elemosiniero . Il che così essendo , si potrà mai negare , che in questi tempi la Chiesa di Bagnara da i Re di Napoli si possedeva , e perciocchè aveane la scienza Alfonso , fè per tal cagione la sua grangia in Sicilia reintegrare : *QUIA GRANGIA ERAT ABBATIAE DE BALNEARIA?*

Ma la vigilantissima Corte di Roma , che volea far mai sempre prevalere la pretesa odiosissima unione di Anagni , avendo nel 1437. Eugenio IV. conferita in Comenda la sudetta Badia di Anagni a Pietro de' Conti dell' Anguillara , ci fa ragionevolmente temere , che morta già essendo Giovanna II. nel 1435. in quelle asprissime guerre degli adottivi figliuoli di Giovanna l' uno Angioino , e l'altro Aragonese , in quelle ostinate fazioni de' Baroni del Regno , ci fa la Corte di Roma temere , che colto opportuno il tempo , quando i Principi pensavano di conquistare un Regno , niente curando la Badia di Bagnara , avesse in tali circostanze , come si è ufato altre volte , fatto eseguire l' unione di Anagni . Ma grazie alla divina provvidenza , che dando segnalate vittorie al gloriosissimo Re Alfonso , si rese nel 1441. del Regno tutto assoluto Signore . E frattanto , che mai fa Pietro de' Conti dell' Anguillara provisto da Roma ? ottenne per avventura il possesso della Chiesa di Bagnara ? Egli pur troppo il pretese mai sempre , ed il pretese

(a) *Amic. Ecclef. Netine Net. XI.*

tese fin al 1467. per lo lungo corso di 30. anni, senza poterlo ottenere giammai.

Ma come potea ciò avvenire, se quell' Alfonso istesso, che reintegrò la Chiesa di S. Matteo di Messina nel 1422. per la ragione: *Quia grangia erat Abbatiae de Balnearia*, volea i Regj suoi conosciuti diritti pregiudicare? Ed in vero ritroviamo nelle antiche memorie due anni dopo la conquista del Regno esservi un Abate in Bagnara suo Regio Cappellano chiamato *Giacomo de Tudiscis*, che dalla Chiesa di Bagnara fu trasferito dall' istesso Alfonso all' Arcivescovato di Messina (a).

Dopo la traslacion di costui ritroviamo Abate di Bagnara quel celebre Tommaso de Bonifacijs, anche Regio Cappellano, il quale dal 1446. (b) fino al 1461. resse la nostra Chiesa. Questi è quel Tommaso de Bonifacijs, che nel 1454. *tanquam Abbas Ecclesiae de Balnearia, & nomine ipsius Abbatiae recuperavit a manibus Comitis sinopolis Terram Balneariae, quam indebite occupaverat*, come costa dagli atti (c). Questi è pur quell' Abate di Bagnara, Regio Cappellano, che in vacando la Chiesa di S. Lucia di Neto, unita fin dal 1103. dal Conte Tancredi alla Chiesa di Bagnara (d), volle il Re Alfonso per la riunione fatta de' Regni, creare Rettore di Neto, concedendogli eziandio quella Chiesa di S. Matteo di Messina da lui reintegrata nel 1422. per la decantata ragione *quia grangia erat Abbatiae de Balnearia*, e finalmente concedendogli ancora il Re Alfonso tutte le altre grangie alla Chiesa di Bagnara subordinate. Ed ecco che Alfonso nella riunione de' Regni, al suo Cappellano Regio Tommaso de Bonifacijs riunisce le sue Regie grangie Siciliane, e con infinito piacere vediamo così la Regal Chiesa di Bagnara in questi luminosi tempi di Alfonso

(a) *Piv. Eccles. Messan. Tom. 1. Notit. 11. pag. 422. Jacobus de Tudiscis anno 1447. 21. Junii ab Alphonso Rege titulo Regii Consiliarii cobonestatus. E nella pag. 423 col. 1. vers. 48. Eo tempore Abbatem etiam S. Mariae de Bagnara Jacobum invento appellari.*

(b) *Amic. Notit. XI. S. Luciae de Mont, pag. 1242.*

(c) *Fol. 181. , 2.*

(d) *Fol. 80.*



Alfonso con tutte le sue grangie adornata , che le fan corteggio , ed onore ; come l' Abate di Bagnara divenuto Rettore di S. Lucia di Neto e delle altre Chiese subordinate. Ben merita esser letto , e contemplato quel monumento *tratto ex tab. lib. Menarch.* che leggesi nella notizia di S. Lucia di Neto: *Thomas de Bonifacio . . .*

*. . . FAMILIARIS, ET CAPPELLANUS REGIUS ABBAS BALNEARIAE, ET SANCTAE LUCIAE RECTOR, de quo in privilegio Regis Alphonsi haec habentur: QUIA NOSTRAE incommutabilis intentionis est, & volumus quidem quod dilectus familiaris, & Cappellanus noster Thomas de Bonifacio possessionem Abbatiae S. Luciae de Monte Site in territorio Terra Palatioli dicti Siciliae Regni, VACANTIS per renunciacionem inde rite factam de eadem cum grangiis Leontini, Sanctae Mariae de Castro Novo, & S. MATTHEI DE MESSANA, & aliis juribus, & pertinentiis, redditibusque, & emolumentis ejusdem, absque obstaculo, & conditione quacumque consequatur, & babeat &c. (a).*

Or tempo è ora mai , che a tutti i sopraccennati fatti riguardando, in tal guisa conchiudiamo: se adunque Pietro de Conti dell' Anquillara Commendatario della Badia di Anagni dal 1437. fino al 1467. per lo corso di 30. anni si vide mai sempre pretendere, e non ottenere la nostra Regal Chiesa di Bagnara, il cui nome, e titolo voleasi fin da Alessandro IV. annullato, ed estinto: e se dall' altra parte Tommaso de Bonifacis, Reale Cappellano, videsi frattanto col nome, e titolo di Abate di Bagnara dal 1446. fin al 1461. possedere pacificamente la Chiesa (b), e s' egli fu nel 1448. creato da Re Alfonso Rettore di S. Lucia di Neto, grangia di Bagnara; se nello stesso anno ebbe dal medesimo Re Alfonso il possesso della Chiesa di S. Matteo di Messina, quella Chiesa appunto, che fin dal 1422. fu reintegrata dallo stesso Re per la ragione: *quia grangia erat Abbatiae d*

Bal-

(a) *Amic. Notit. XI. Eccles. S. Luciae de Monte. pag. 1241.*

(b) *Amic. Notit. XI. Eccl. Net. Obiit (Thomas de Bonifacis) die 6. Aprilis a 1461. pag. 1242.*

*Balnearia*: E se nel tempo medesimo riuniti i due Regni di Sicilia, e di Napoli, Tommaso de Bonifaciis fu indubitatamente Abate di Bagnara, e nominato Rettore delle Regie Grangie Siciliane, allor quando si voleva per la pretesa unione estinto il nome, e titolo nella suddetta Chiesa, di *Priore*, ed *Abbate*, quel Tommaso de Bonifaciis, che avea il carattere di familiare, e di *Cappellano Regio*, che non potea altronde riconoscerlo, che dal proprio Sovrano; di grazia chi lo credè, chi l'eleffe, chi lo istituì nella principal Chiesa di Bagnara, Signora, e Madre delle sue grangie in Sicilia, senonche il nostro Serenissimo Alfonso? Quell' istesso Principe, che ben sapendo la condizione della Chiesa di Bagnara fin dal 1422. fè reintegrare *S. Matteo di Messina* per la tante volte celebrata ragione: *quia grangia erat Abbatia de Balnearia* (a), e quel desso, che per ragion di stato conservando il forte Castello di Bagnara sul mar collocato, entro a cui è piantata la Chiesa, ad un suo Regio familiare, e Cappellano providamente il commise? Or venga qualunque contraddittore a contemplare la evidenza di un tal fatto, che vogliam noi vedere se pur egli resti a tal colpo smarrito, o se entrandogli tanto ardire nel petto, voglia pur sostenere una sì per lui disperata difesa: i più autentici, e solenni fatti con assai serena fronte negando.

Ma eccoci finalmente pervenuti a quel luogo, ove ci convien manifestare un' aureo monumento, che i precedenti fatti mirabilmente conferma, e la ragion del Regio Padronato in su la Regal Chiesa di Bagnara luminosamente dichiara. Egli è appunto una Regal Carta segnata a' 27. Aprile 1462. tratta ultimamente dal Registro della Regale Cancelleria, del Re Ferdinando di Aragona, diretta al suo protettore Pio II., il quale dopo le persecuzioni di Callisto III. il sostenne nel Regno in mezzo a tante turbolenze, e vicende, le quali ebbe quel povero Principe a soffrire. Siccome di questo mo-

E

nu-

(a) Amico not. XI. 5. Lucie de Montanis pag. 1242.

numento nelle due scritture finora pubblicate dal Clero non si è fatto parola per esser quello negli ultimi tempi per le usate diligenze pervenuto a notizia del Clero: così convenevol cosa reputato abbiamo di quì trascriverlo interamente.

**S**antissime ac Beatissime Pater , & domine post humilem filii recomandationem , & pedum oscula Beatorum. Superioribus annis P. beatissime cum Reverendus in Christo Pater A: Niciensis Archiepiscopus possessionem Archiepiscopatus sui obtinere non potuisset . Sanctitas V. ne is præter dignitatem suam mendicare cogeretur , contulit eidem in Commendam ABBATIAM SANCTÆ MARIÆ DUODECIM APOSTOLORUM quæ dicitur de BALNERIA: fecit beatitudo vestra pie , & liberaliter , ut cetera omnia quod equidem factum nos vehementissime probavimus , & gratum admodum acceptumq. habuimus propter ipsius Archiepiscopi virtutes , & merita , & QUOD EXISTIMAVIMUS ipsi etiam ABBATIÆ EX HAC PROVISIONE OPTIME CONSULTUM ESSE. Quam quidem Abbatiam ut facilius assequeretur nos quoque executorias eidem literas expediri mandavimus juxta Apostolicæ bullæ continentiam , quamquam ejus PRÆSENTATIO AD NOS PERTINERET , OB CAUSAM JURISPATRONATUS , QUOD IN EA ABBATIA HABEMUS , cujus quidem possessionem ne adhuc quidem consecutus est præterquam quorundam beneficiorum , quæ ipsius abbatiæ membra sunt in Sicilia insula. Nuper autem idem Archiepiscopus retulit nobis Sanctitatem v. de hac eadem Abbatia providisse sua signatura Antonio de Sancta fide. Quod quidem molestissime ferimus , & tulimus: illud etiam non minus molestum nobis est quod intelleximus venerabilem prothonotarium de Anguillaria asserere sese jus in eadem habere Abbatia propter quamdam , ut ipse ait , annexionem incorporationemque illius cum Ecclesia S. Mariæ quæ nuncupatur de gloria; idque etiam vel non parum admiramur , CUM EX ANTIQUIS PRIVILEGIIS BULLISQUE ABBATIÆ ILLIUS , UT NOBIS RELATUM EST , SATIS LIQUIDUM ESSE POSSIT , NULLI ALII ECCLESIAE FUISSE UNQUAM CONNEXAM

*Sed utcumque sit , oramus S. V. ne velit , pati provi-  
sionem prius de eadem abbazia pie , & liberaliter huic Ar-  
chiepiscopo , irritari , & fieri nullam ob alicujus instan-  
tiam ; quodque semel beatitudo vestra beneficentissime con-  
tulit ne velit illud idem eripi auferriq. permittere , sed id  
jubeat velitque esse constans , & ratum . Quodque ad pos-  
sessionem perceptionemque fructuum ipsius abbatiæ pertinet  
id fieri mandet quod nos , ut summopere oramus , ita etiam  
summopere gratum , & acceptum habebimus . Deinde quo-  
niam ea est **IN LOCO MUNITISSIMO** , prouitque ad  
oram maritimam , & habet finitimos nobis inimicos ; sunt  
enim loca Rossani Principis , & ob eam rem **ETIAM  
COGITANDUM EST , QUI HOMINES ID MONA-  
STERIUM TENEANT . S. V. multis precibus suppli-  
camus , si forte annexio de qua diximus , vera esset , eam  
ut annexionem incorporationemque , quoniam ea JURIS-  
PATRONATUS NOSTRIRATIONES NON PARUM  
IMPEDIT** , dignetur separare ac nullam reddere , neque  
enim par videretur , ut quod est **TALIS ABBATIÆ CA-  
PUT** sit alteri **SUBIECTUM** Ecclesiæ , efficiaturque **MEM-  
BRUM ET PARTICULA ALTERIUS . QUOD SI  
FORTASSE OPUS EST PRÆSENTATIONE NO-  
STRA , NOS HUNC IPSUM ARCHIEPISCOPUM PRÆ-  
SENTAMUS FIDELISSIMUM NOSTRUM .** Sit igi-  
tur humanitatis , beneficentiæque vestræ nobis hæc petenti-  
bus liberaliter concedere , ipsumque Archiepiscopum in hac  
parte commendatissimum habere ac gratiose prosequi , &  
nobis quoque liberali animo concedere . Quod ad eam de  
qua diximus annexionem attinet . Accepturi hæc omnia ad  
singularem , & admodum grata beneficia ut omnipotens S.  
V. fidelissimam seruet . Datum in Castello Novo Civit.  
nostræ Neapoli XXVII. Aprilis MCCCCLXII. Rex Ferdinan-  
dus S. V. humilis , & devotus filius Ferdinandus Rex Siciliae , &  
Hierusalem &c. : Thomas Gerifalcus : S. S. , & Beatiss. Domino  
nostro Papa : Registrata R. C. V. Regis Ferdinandi f. 69. ar. (a).*

Da questa lettera di Ferdinando chiaro apparisce essere  
la Chiesa di Bagnara di Regio Padronato , e di spettar-  
ne a Serenissimi nostri Principi la presentazione . Ma

(a) Negli atti della causa Fol. 337. a 338.

da questa medesima lettera chiaramente si riconferma che non ebbe mai effetto la pretesa unione di Anagni per quelle parole di Ferdinando: *Cum ex antiquis privilegiis, bullisque Abbatiae illius, ut nobis relatum est satis liquidum esse possit nulli alii Ecclesiae fuisse quam connexam*, e per conseguenza, che così in tempo degli Angioini, come il Re Alfonso suo Padre quella mai sempre provide; siccome infatti fece così persona di Giacomo de Tudiscis, come del celebre Tommaso de Bonifaciis, di cui si è avanti cotanto ragionato. Si riconferma ancora quanto si è per noi detto, che la Chiesa era, ed è in mezzo ad una Fortezza piantata di grande importanza allo stato, siccome da quelle altre parole di Ferdinando manifestamente appare: *Deinde quoniam (Abbatia de Balnearia) in loco MUNITISSIMO, prouitque ad oram maritima & habet finitimos nobis inimicos; sunt enim loca Rossini Principis, & ob eam rem etiam cogitandum est, quod homines id Monasterium teneant.* Finalmente il Re Ferdinando umili suppliche, come portava la ragion de' suoi tempi, volle porgere al Papa, che si degnasse annullare, se vera fosse, l'odiosissima unione, come quella che, JURISPATRONATUS NOSTRI ratione non parum impedit, ed eziandio perche sconueniente cosa sembrava, che la Chiesa di Bagnara principal madre, e Signora di tante Chiese suffraganee sia sottoposta ad altra Chiesa: *efficiaturque membrum & particula alterius.*

E dappoiche Ferdinando si mostra assai contento che avef-  
fela l'Arcivescovo di Nizza per quelle notabili ragioni *propter ipsius Archiepiscopi virtutes, & merita, & quod existimavimus ipsi etiam Abbatiae ex hac provisione optime consultum esse*, per torre da mezzo le pretensioni de' due provisti da Roma Antonio di Santafede, e Pietro de Conti dell' Anguillara, a maggior cautela soggiunse: *quod si fortasse opus est praesentatione nostra, nos hunc ipsum Archiepiscopum praesentamus fidelissimum nostrum.* E si avverta, che quonon si dice *si fortasse*

*rasse nobis competit* , ove dimostrerebbe esser dubbio il suo diritto , ma *si fortasse opus est* , volendo dinotare, che siccome egli era stato bencontento , ed avea dato il suo pieno consenso per la provista in persona dell' Arcivescovo , così per torre da mezzo i due pretensori , se il primo atto non era sufficiente del consenso , vi aggiugne quello della formale presentazione .

Soggiugne la parte , che una tale provista in persona dell' Arcivescovo *effectum non habuit* . Ma onde mai il ricava? Dal 1462. fin' al 1467. Chi mai possedette la Chiesa ? Forse Pietro de Conti dell' Anguillara ? Certamente che nò , quantunque non lasciasse di quella mai sempre pretendere con tutte le raccomandazioni de' Sommi Pontefici . Ed in fatti dal primo difensore de' Frati (a) rapportasi una lettera di Paolo II. diretta al Vescovo di Mileto , segnata a sei Ottobre 1467. nella quale si rimprovera il Vescovo , che non ricordevole de' beneficj ricevuti dalla Sede Apostolica , e non curando gli ordini precedenti , voglia più tosto mantenere nella Chiesa di Bagnara un intrusore , com' egli dice , che darne il possesso a Pietro de' Conti dell' Anguillara . Dunque altri , e non Pietro de' Conti dell' Anguillara possedea la Chiesa , e quell'*exequatur* , che portan i Frati del 1466. si contradice con quest' altro documento da esso loro rapportato . Dunque in questi tempi non poteva esser altro il possessore della Chiesa , che l' Arcivescovo di Nizza , voluto da Ferdinando . E comeche si potesse recare alcun *exequatur* delle libere provisioni Pontificie , egli è cosa cotanto risaputa e volgare , che tali *exequatur* nulla pregiudicano al juspatronato non che Regio , ma anche de' privati , che il farne mistero ; sarebbe lo stesso , che porre in disputa la stessa verità . Un tale argomento fu lungamente trattato nella seconda Scrittura del Clero (b) .

Egli

(a) Sorge nella Scrittura intitolata difesa dell'ordine de' Predic. pag. 100

(b) Vedi la seconda Scrittura del Clero pag. LXXV. , e LXXVI.

Egli è dunque tanto vero, che Pietro de' Conti di Anguillara non potè aver mai il possesso della Chiesa di Bagnara, che si contentò di rinunziare allo stesso Paolo II. le pretese sue ragioni, e nel medesimo anno 1467. videfi con altra Bolla dello stesso Pontefice unita, e conceduta la predetta Chiesa di Bagnara con tutti i suoi membri, e grancie, e rendite al Capitolo de' Canonici Regolari Lateranensi: e questa seconda unione, e concessione, anche fu di carta pecora, talche Sisto IV. diece anni dopo, o sia nel 1477., la cui Bolla è in processo presentata da' Frati, unì, e concedè la Chiesa al Capitolo de' Canonici Secolari Lateranensi. E per le note rivoluzioni de' nostri Regni, in tempo della posterità di Ferdinando, che fu discacciato dal Regno, riuscì alla Corte di Roma di darne il possesso al predetto Capitolo de' Canonici Secolari di S. Giovanni Laterano, e ciò fu fatto *SPRETO PATRONO PRINCIPALE*: Ed in queste occasioni non apparisce ne anche esservi stato alcuno *exequatur*, che se anche stato vi fosse nulla avrebbe il Regio diritto pregiudicato, come si è dimostrato nella seconda scrittura del Clero (a). Adunque intorno la fine del xv. secolo si videro i Canonici Secolari far abuso delle rendite della Chiesa, le quali prima a ragion di affitto ritenute da i Ruffi (b), poscia dopo lunghi strepitosi litigj col predetto Capitolo in lor possesso passarono nel 1579. e tutto in una transazione fu pacificamente composto, pagando Giacomo Ruffo al Capitolo Lateranense ventiduemila scudi Romani (c), e poco dopo lo stesso Ruffo alienando il Feudo di S. Lucia di Neto in Sicilia in persona di Giuseppe di Martino (d).

Il Capitolo Lateranense dopo di averli alienato il Feudo, dotale della Chiesa, seguitò in questi tempi a reggere la giurisdizione quasi Vescovile di Bagnara, e quella di S. Lucia.

(a) Pag. LXXV. e seg.

(b) Nel processo del Sagro Consiglio tra il Capitolo di S. Gio: Laterano, e Bernardo Ruffo pag. 59.

(c) Sorge difesa de' PP. Predicatori pag. CIX.

(d) Amico nor. S. Lucia de Montanis pag. 1242.

S. Lucia di Neto in Sicilia, grangia della nostra Chiesa per mezzo di un Vicario, è Rettore non già dell'Ordine Monastico, ma dell'Ordine de' Preti Secolari. Ma Giacomo Ruffo fatto possessore di tutte le rendite della Chiesa, spogliando il numeroso Clero di Bagnara di Parocchie, e di Chiese, volle, ed ottenne da Gregorio XIII. nel 1582., che i Frati Domenicani reggessero la giurisdizione Parrocchiale di Bagnara, riservandosi la quasi Vescovile al predetto Capitolo Lateranense. Col favore poi de' Ruffi usurparonsi i Frati anche la quasi Vescovil giurisdizione, e mossa fiera lite in Roma, che durò per 60., e più anni, fu loro sospesa nell'anno 1726. dalla Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari (a). Ma poi vuolsi, che Benedetto XIII. nel 1729. avocando a se la causa *motu proprio* avesse accordata la digià sospesa giurisdizione quasi Vescovile a' Frati. Una tal Bolla è apocrifa, perche contiene mille stranezze (b). Tanto più che i suddetti Frati a tante richieste del Clero, con formali istanze e Regali Ordini non han mai voluto esibire l'originale; siccome costa dagli atti. Frattanto il Capitolo Lateranense non hà lasciato mai di destinare il solito Vicario in Bagnara, perche eserciti in suo nome la giurisdizione quasi Vescovile, ed al presente vi è per parte del Capitolo, stabilito il Sacerdote Dottor D. Vincenzo Maria Parisio, uno de' Deputati del predetto Clero: ma gli vien negato l'esercizio per la prepotenza de' Frati; vedendosi una delle più strane cose del mondo, che un numeroso Clero, composto di più di 50. fra Sacerdoti, e Chierici non abbia Chiesa propria, ove possa attendere al culto della nostra Santa Religione: dovendosi vedere una mostruosità, che i Frati soli, che usciron dal secolo, faccian da Vescovi, e da Parochi in tutte le Chiese di Bagnara.

Preparate le quali cose, convien conchiudere il nostro argomento. Il possesso della Parrocchiale giurisdizione de'

(a) Fol. 36. a 44. Vedi la prima scrittura del Clero pag. XLVIII. §. LV.

(b) Fol. 139. a 160. Vedi la prima scrittura del Clero pag. XLIX.



de' Frati non ha causa da que' divoti Cherici Normanni stabiliti nella Chiesa dal Conte Ruggiero Fondatore; ma da una Pontificia concessione fatta nel 1582. *SPRETO PATRONO PRINCIPE* di una Chiesa Regia padronata. Il possesso poi della quasi Vescovil giurisdizione è fondata sù di una pretesa Bolla di Benedetto XIII. per l' altro spedita *spreto Patrono*. Sicche venga di grazia chiunque sia stato l'Autore della scrittura de' Frati, e tolga una volta da mezzo quei sette secoli di possesso, onde decantasi, che trassero ragione i suoi Frati Domenicani, nel 1085. non ancora nati, ma nascituri; e quelle sei centenarie, e mezza, tante, e tante volte replicate non per altri atterrire, se non che il semplice volgo.

Quì è acconcio il dire, come nella Chiesa di S. Lucia di Neto fino al 1648. si destinava dallo stesso Capitolo Lateranense un Rettore a reggere la quasi Vescovile giurisdizione, e perche vi pretese Simone Fimia, e non la potè ottenere dal predetto Capitolo, denunziò al Re Filippo IV., che a lui apparteneva concederla per essere di Regio Juspatronato: *Simon Fimia Regi supplicavit, ut eandem Abbatiam sibi conferret, eo quod DE JURE PATRONATUS REGIS ESSET: COGNITA REI VERITATE, annuit Rex (a)*. In morte di Fimia ebbela dal Re Carlo II. Domenico Ferrei, a cui fu concessuta anche la celebre Chiesa di S. Matteo di Messina, poscia Francesco Ferrei, ed ultimamente il Re N.S. nel 1751. l'ha conferita a Monsignor Airoldi.

E quì si dee avvertire, che fin da quel tempo, che la Chiesa di Bagnara venne in potere del Capitolo Lateranense Secolare, fu *secolarizata*, come anche la sua *grangia* di Neto; E siccome oggi il Re N. S. destina Secolari Preti in S. Lucia di Neto, così a Secolari la Chiesa di Bagnara indubitatamente appartienfi; siccome oltre le predette ragioni si dimostrerà in risposta dell'altro assunto preso dall'Avvocato de' Frati nel ca-

po

(a) Amico *not. XI. pag. 1245.*

po seguente ; ove per non ripetere più volte lo stesso argomento , si convincerà l' Avversario sù di ciò , che riguarda la Bolla del Sommo Pontefice Celestino .

Segue il Capo IV. diviso in due parti .  
 Della prima questo è l' assunto . *Che la Chiesa di Bagnara a prætensæ fundationis initio sia stata Casa de' Regolari ; e Monistero .*

NUM. I. a IV. **I**L nuovo Difensore de' Frati vuol mostrare di contenderci una verità , che apparisce più luminosa del fitto meriggio . Dic' egli , che la Chiesa di Bagnara *in limine fundationis* sia stata *Casa de' Regolari* , e *Monistero* . A ciò fare ricopia al solito il già ridetto dal predecessore Avvocato . Ne di ciò contento , mal consigliato vi aggiugne del suo . Perche noi volendo serbare a ciascuno il suo merito , farem distinzione , rispondendo , così a motivi del predecessore Avvocato , come a i nuovi dell' odierno Contradittore .

A dimostrare il chiarissimo predecessore Avvocato , che l' Conte Ruggiero fondò la Chiesa di Bagnara per comodo di Regolari , si avvalse di due argomenti tratti dalle parole del Diploma del Fondatore . Ivi lesse *quosdam Viros Religiosos Clericos* , cui volle interpretare per Canonici Regolari di S. Agostino , per quella parola *Religiosos* . E quelle altre parole , *Et vivere secundum propositum Sanctum , quod voverant* , gli piacque interpretare , *Secundum Regulam S. Augustini* . A tali interpretazioni fu debitamente risposto con invincibili argomenti nella seconda scrittura del Clero (a) . Si spiegò che la voce *Religiosus* a tutti non che Ecclesiastici , ma anche a Laici appartiene ; e più convenevole appunto era dare un tal nome a que' Chierici Oltramontani del Conte Ruggiero , che per Mileto

F

passando

(a) Pag. CXV. a CXXIX.

passando per un' atto di religiosa pietà ne givano pellegrinando al Sagrosanto Sepolcro del Signore . Quelle parole poi *secundum propositum Sanctum, quod voverant*, si spiegano giusta la significazione loro data da Concilj dell' XI. e XII. Secolo , non altro dinotando , che il CELIBATO , con tanto rigore a quei tempi promosso dal Sommo Pontefice Gregorio VII. , il quale morì appunto nel 1085. ch' è l' anno della celebrata fondazione della Regal Chiesa di Bagnara . Di grazia si legga la seconda scrittura del Clero, ove con esattezza un tal punto si tratta (a).

Essendosi adunque risposto a motivi del predecessore Avvocato , si venne con positivi argomenti a dimostrare, che l' Conte Ruggiero non fondò Monistero, o Casa di Regolari per comodo di que' primi Chierici peregrini . E fra gli altri argomenti si aggiunse , che l' Conte Ruggiero I. in tutte le sue fundazioni fatte distinse *Monasterium* da *Ecclesia*: E non lasciò mai di aggiugnere la Regola, che i Monaci, per cui fondava il nuovo Monistero , doveano professare con quelle parole *secundum Regulam Sancti Benedicti, secundum Regulam Sancti Basilii*. E finalmente dopo altre indubitate dimostrazioni si aggiunsero quelle parole del privilegio del Conte *Lignamina etiam quae fuerint necessaria pro DOMIBUS & vineis vestris reficiendis, de nemoribus meis libere succindi concedo*; dicendosi in questo luogo *pro DOMIBUS VESTRIS* , dimostrasi evidentemente che non un Monistero , non un Chiostro , o una Casa *sub uno rectore* ma che vi fossero alberghi separati, e distinti.

Il che così essendo , vengaci d' innanzi l' Autore della scrittura , ed ascoltiamo dalla sua bocca le sue nuove invenzioni, ed i suoi nuovi argomenti . Ecco ripiglia Que' divoti Chierici si chiamano *Fratres* nel privilegio di fondazione . Oh difficoltà veramente insolubile ! Oh mirabile scoperta del nuovo Scrittore ! Nella prima scrittura del Clero , (b) ove si piantò un tal punto , volle

(a) Pag. CXVI.

(b) Pag. LXXIX.

volle manifestare , che siccome *Fratres* si appellino tutti i seguaci della Religione di Cristo, così più strettamente preso un tal nome hà dinotato i Chierici, facendosi distinzione trà *Fratres exteriores*, da coloro che si chiamavano *interiores*. Quelli si chiamavano i Preti Secolari *extra Clausura degentes*, e questi alcuna volta coloro, che vivevan ne' Chioftri. Ed in vero al dotto predecessore Avvocato parve sì convincente una tale dimostrazione, che gli sembrò inetta cosa, e ridicola l'impegnarsi a sostenere il contrario. Ma i nuovi difensori de' Frati mica non burlano; colle loro sottigliezze voglion far la guerra agli stessi Scotisti.

Si ascolti ora l'altro argomento tutto nuovo, e non mai prima pensato; ed il quale non potea uscir mai alla luce, se non fosse lavorato nella stessa scuola di Scoto. Tutto il fondamento del chiarissimo predecessore Avvocato era su di quelle sovraccennate parole del Privilegio: *Et vivere secundum propositum sanctum quod voverant*, quella interpretando, come si è già detto, *secundum regulam S. Augustini*; e fu di ciò fu convinto, essendogli risposto, che quelle dinotavano non alcuna regola Monastica, ma il *Celibato*. Ma ecco il sottilissimo nuovo Contradittore soggiugne (a), che comeche sia vero che secondo il linguaggio de' canoni di quei tempi il *Sanctum propositum* dinotava il *Celibato*, pur nondimeno i chierici accioche possano osservare il *Sanctum propositum*, o sia la castità, doveano di necessità menar *vita comune*, *vita regolare*, e *monastica*. Ed eccovi l'argomento in forma<sup>1</sup>. Prima proposizione, o sia la maggiore: si leggono nel Canone IV. del Concilio Romano in tempo di Nicolò II. del 1059. le seguenti parole: *Et precipientes statuimus, Ut II. predictorum ordinum, quicidem predecessori nostro obedientes Castitatem servaverint, iusta Ecclesias quibus ordinati sunt, sicut oportet Religiosos Clericos, simul manducant, Et dormiant: Et quid quid eis ab Ecclesiis venit communiter babeant. Et*

(a) N. XIII. pag. 52.

*rogantes monemus, ut ad Apostolicam communem, scilicet, vitam summopere pervenire studeant.*

II. Proposizione, o sia la minore *se dunque . . .* posto il *Celibato*, o sia il *Sanctum propositum*, si poneva la vita comune, & *Sublato Celibatu*, o sia togliendosi il *Sanctum propositum*, *auferebatur vita communis*. Ecco la conseguenza. *Adunque* i Chierici, che come dicesi nella fondazione dell'anno 1085. *voverant Sanctum propositum, infallantemente professavano vita comune, e la Regola di S. Agostino.*

Ma un tale argomento, con buona pace di tutta la scuola scotista, ha quel maledetto difetto cotanto celebrato nelle scuole, *QUOD PROBAT NEMIS*. Dunque tutti i Chierici incominciando da Vescovi fino a Suddiaconi, che furono obligati nella Chiesa latina al *Celibato*, o sia al *Sanctum propositum*, doveano di necessità menar vita monastica, e regolare? Eccovievidente l'assurdo. Ma di grazia diffaminiamo un poco meglio ciascuna delle sopraccennate tre proposizioni. Che si vuole nel *Can. IV. del Concilio Romano*! Si stabilisce per avventura una legge in tutta la Chiesa, che tutti coloro, i quali erano obligati al *Celibato simul manducant, & dormiant*, e menino vita comune *sub uno tecto*? Non già. Egli è pure un Consiglio, che si da dal Sommo Pontefice Niccolò IV. con quelle parole. *ROGANTES, MONEMUS, ut ad Apostolicam, communem, scilicet, vitam summopere pervenire STUDEANT.*

Il che così essendo; gli accordiamo pure la maggiore, ma gli si nega di pianta la minore, e si dimostra da Noi il contrario colle auree parole del Canone VII. di un Concilio ecumenico, qual si fu il Lateranense II. celebrato nel 1139., il quale confermando la disciplina del *Celibato* con sommo calore sostenuto, e promosso da Gregorio VII., il quale morì nell'anno della fondazione della nostra Chiesa, e di Urbano II., e di Pascale II. Sommi Pontefici, così prescrive: *Ad hac praedecessorum nostrorum Gregorii VII., Urbani, & Pascalis Romanorum*

*Pontificum vestigiis inherentes . . . . Statuimus quatenus EPISCOPI, PRÆSBYTERI, DIACONI, SUBDIACONI, Regulares Canonici, & Monachi, atque Conversi professi, qui SANCTUM transgredientes PROPOSITUM Uxores sibi copulare præsunserint, separentur.* Qui si parla appunto di tutti gli Ecclesiastici, che si obbligavano al *SANCTUM PROPOSITUM*; e si fa una manifestissima distinzione de' Canonici Regolari, e Monaci, e Conversi professi, dagli *EPISCOPI, PRÆSBYTERI, DIACONI, E SUDDIACONI*, i quali non erano ne *Regolari*, ne *Monaci*, ne *Conversi professi*. Ci ripeta ora il Contradittore colla sua loica quella nuova, strana, e non mai intesa conseguenza, che i Chierici del Conte Ruggiero, i quali *voverant Sanctum propositum*, o sia il Celibato, *INFALLANFEMENTE professavano rista comune*; Anzi dippiù ci vuole indovinare qual regola professavano ancora, e qual'è di grazia? La regola appunto di *S. Agostino*? O che bel supplimento che fa l'erudito Contradittore al privilegio di fondazione del Conte Ruggiero? Gli metta in bocca quelle parole, che non hà mai sognato. Da ora innanzi non conteranno per nulla più i Mabilion, i Muratori, i Georgisch, e tutti i Scrittori diplomatici, se verità voglia a i nostri Contradittori di fare i loro Commentarj agl' antichi diplomi, così adornati di loiche sottigliezze.

Ma si vegga se fu di un tale argomento si tenti altra cosa dal dotto Contradittore? E come no? Ci vuol dare una risposta diplomatica a quelle parole del 'Privilegio di fondazione *PRO DOMIBUS VESTRIS*: E ci fa apprendere, che *Domus* alcuna volta significhi *Monistero*. Egli fa la sua mala ventura, che gl' esempi ch'egli a tal uopo rapporta, ci prestin ajuto a combatterlo; perciocche la Casa de' Regolari fiasi mai sempre nominata *Domus Religionis*, e non assolutamente *Domus*. Anzi sia siccome si è preteso, che tutti gli *Ecclesiastici* erano *Monaci*, così ne avverrà, tutte le case, o siano *Domus* significheranno *Monisteri*.

Ma ecco non si può evitare un assurdo: che avendo il Conte Ruggiero nel privilegio di fondazione della nostra Chiesa detto pro *DOMIBUS VESTRIS*, e non già pro *DOMO VESTRA* dimostra, che voleva fare tanti Monisterj, quanti erano quei divoti Chierici peregrini, e se pur egli fece più Monisterj; non potevano que' Chierici vivere *sub uno tecto*. Dunque *vel cæcus videt*, per far uso del suo fraleggiare, che non fu fondato Monistero dal Conte Ruggiero, ma che que' Chierici vivevano in varj alberghi separati, e distinti. Ad una tale evidenza l'autore della nuova scrittura de' Frati vinto, e confuso, inutile già parendogli lo sforzo da lui fatto, e non trovando il suo figurato Monistero nel Privilegio di fondazione per collocarvi i Chierici del Conte Ruggiero, e vedendoli già situati in proprie case ed alberghi, gli vuole francamente battezzare per Monaci dieciassette anni dopo la fondazione, allor quando era morto il Conte Ruggiero I. fondatore. Ma che pro? Se deesi assolutamente stare alla legge della fondazione, nulla importa se mai *ex post facto* i secolari Chierici divenissero Regolari.

Ma vengasi all'esame, se pure egli è vero che nel 1103. i Chierici di Bagnara eran Monaci. Il dimostra il Contradittore colle parole del Diploma di Ruggiero II. del 1117. ove confermando i beni donati alla sua Chiesa di Bagnara da Tancredi nel 1103., e da altri Baroni di Sicilia, dice: *Concedo ..... eidem Ecclesiæ ( de Balnearia ), & Communitati Monachorum ejusdem Ecclesiæ, ibi degentibus*: Ma dove si leggono negl'atti quelle parole *Communitati Monachorum*: non ne fu il Contradittore debitamente convinto in Camera Regale, ove si volle un tal fatto appurare co' Privilegj da' Frati prodotti, e si conobbi non esservi in quelli la parola *Monachorum*? Il Conte Tancredi nel 1103. donò alla Chiesa di Bagnara la Terra di S. Lucia di Neto, e confermando altri beni conceduti da suoi Baroni, soggiugne tali parole: *quam Gaufridus Ridellus eidem similiter dedit, & COMMUNITATEM TOTIUS TERRÆ MEÆ qualem*

*tem habet Syracusanus Episcopus, & ejus Canonici, & omnes Barones mei, & insuper quod Naves predictæ Ecclesie, & jam dicti prioris, & ejus successores veniant ad portus meos secure, & quiete, & deferant, & referant, & vendant, & emant quidquid volverint sine omni exactione pecuniæ, & sine omni banno, & interdictione.* Il Conte Ruggiero II. conferma appunto la donazione di Tancredi colle stesse parole; ed ove si viene al **COMMUNITATEM TOTIUS TERRÆ MEÆ**, si legge in tal guisa *communitati* ..... &c. e perche il copista non era versato nell' antito carattere, vi lasciò la lacuna, ma tutto ciò si supplisce dalla predetta donazione di Tancredi, la quale quasi *ad verbum* corrisponde alla conferma di Ruggiero II., come apparisce da quel che precede, e seguita immediatamente. *Quam Gaufridus Ridellus, & quem mani ..... eidem Eo quo salute animarum suarum dederunt, & communitati ..... ejusdem Ecclesie sibi degentibus, & quod naves predictæ Ecclesie, & jam dicti prioris, & ei ..... portus meos secure, & quiete, & deferant, & referant, & vendant, & emant quidquid volverint sine ..... pecuniæ, & sine omni banno, & interdictione.*

All' incontro il Contradittore, cui importava dar l' abito di Monaci a que' chierici di Bagnara, ha procurato di supplirlo. E poi fa maraviglia che un dotto in Diplomatica, com' egli è, sia anche in un abbaglio inconsideratamente caduto con Vito Maria di Amico, che parlava coll' idea de' suoi tempi. Dovea egli riflettere, che avendo stabilito, che i Chierici di Bagnara erano Canonici Regolari di S. Agostino, dovea piuttosto supplire la lacuna del Privilegio del Conte colle parole: *Communitati Canoniorum Regularium S. Augustini.* Dove ha egli letto, che i Canonici Regolari di S. Agostino si siano chiamati *Monaci*: Non ha veduto, che i Canonici di que' tempi fan distinzione fra *Canonici Regolari* di S. Agostino, ed i *Monaci*, che professavano la regola di S. Basilio, o di S. Benedetto? Ma Dio buono! che parte vi hanno i Monaci col **COMMUNITATEM**



*TEM TOTIUS TERRÆ MEÆ?* Finche i *Fratres*, i *Chierici*, e tutti gli *Ecclesiastici* si vogliano *Monaci*, e tutte le *Cafe*, o sia *Domus* si vogliano *Monisterj*, e tutto il genere umano, *Monastico*; alla buon'ora. Ma che i *Monaci*, si vogliano anche supplire in luogo della promiscuità degl' insensati terreni, e de' pascoli, in tal guisa si fa notevole ingiuria non ch' a' *Monaci*, ma alla stessa umanità.

Qui ripiglia l'avversario nel 1117. erano senza fallo *Monaci*. Vuol egli che nel transfunto del libro del Duca di Bagnara ciò si dica espressamente. Ma l'autore del libro del Duca scrisse verso il XV. secolo, e potea parlare coll' idea de' tempi posteriori: tanto più ch' egli non reca in questo luogo, come fa altrove, i luoghi istessi de' Privilegj, a cui si dee assolutamente stare. Oltredichè dov' è mai, che nel transfunto predetto vi sia una menoma parola di *Monaci*, e di *Regolari*? Semplicemente si chiamano i Preti di Bagnara *Canonici*, ma non *Canonici Regolari di S. Agostino*, e molto meno *Monaci*. Vedete l'ostinazione! poveri Chierici del Conte Ruggiero fatti *Monaci* a forza.

Anzi si avanti procede con questo suo disegno, ch' egli ci usa violenza, facendoci anche dire, che di già nel 1131. i Chierici di Bagnara erano *Canonici Regolari di S. Agostino* (a), e con un tal modo inusitato, e nuovo recando le parole da noi dette, ch' il crederebbe! affin di trarre in sua sentenza gli stessi suoi avversarj vi supplisce ben quattro versi. Cita egli la nostra Scrittura fol. xxv. num. xxiii. in comincia a ricopiare le seguenti parole, *il tante volte celebrato Abate Pirri trattando della Chiesa di Cefalù loc. cit., dichiara apertamente, che dal Diploma di Papa Clemente III. dato 7. Id. Decembr. 1188. esistente apud Tabulos S. Petri de Balnearia Panorm. ha raccolto varie notizie: fin qui son le parole da noi scritte, ma eccovi il supplimento: e tra le altre, che Fr. Jocelmus ex ordine Canoniorum Sancti Augustini fuit Prior in Monisterio S. Mariae de*

(a) Scrittura de' Frati pag. XLIII. num. II.

de Balnearia constructo, ac mox ( anno 1131. ) electus est Episcopus in Cephaludenti Ecclesia. Di grazia si legga e si rilegga la pag. xxvi. n. xxiii. della nostra prima scrittura, che vi si troveranno bene le prime parole, ma non queste seconde. Dio buono! Che nuova maniera è mai questa che si usa da' nostri Contradittori. Non solo in ogni cosa liberamente si afferma, che ~~non~~ si contrasta dagli Avversari; ma finanche per farlo credere ad altrui, si trascrive come nostro un supplimento ingannevole? Si è da noi mai sempre sostenuto, e si sostiene, che l'ordine de' Canonici Regolari di S. Agostino fu introdotto verso la fine del XII. secolo nella Chiesa di Bagnara a somiglianza di quasi tutte le Chiese Cattedrali d'Italia (a), e non si è mai asserito, che nel 1131. eranvi oramai in Bagnara i Canonici Regolari; che se il Pirri ha creduto che nel 1131 eranvi di già i Regolari, egli parlava coll'idee de' tempi posteriori, non recandosi a tal uopo alcun monumento, se non che quanti ve n' ha, il contrario dimostrano.

*Plarox*  
Ma ripiglia il Contradittore, si ritrova un Gentone di un Privilegio del 1146. appresso il Pirri (b), ove si legge: *Prior, & Conventus Balnearie mihi, & successoribus meis fecit.* Quel *Conventus*, dic'egli, che altro dinota, se non che Monastero? Ma il *Conventus* significa appunto adunanza così di Fedeli, come del Clero, ed eziandio il distretto della Diocesi. Nel *Conc. Agatense cap. XXI.* si dice *si quis EXTRA PAROCHIAS, in quibus LEGITIMUS EST ORDINARIUSQUE CONVENTUS, oratorium in agro habere voluerit.* Nel *Conc. Tolet. IV. Can. XXXV. sicut Diocesim alienam triennalis possessio non tollit, ita TERRITORII CONVENTUM non adimit.* Trattandosi appunto nell'anno 1146. la unione della Chiesa di Bagnara a quella di Cefalù, così il priore di Bagnara, come tutta l'adunanza di tutto il Clero vi prestò il suo consenso. Or quì il Contradittore

G

tore

(a) Vedi la nostra seconda Scrittura pag. CXX. a CXXV.

(b) Pirri Sicil. Sacr. tom 2. not. 5. Cephalad. Eccles. ad an. 1145. pag. 800.

( L )

tore ricorre di nuovo a quel *Fratres*, e *Confratres*, che si chiamano i Chierici di Bagnara nel sopraccennato Centone. Ma come? I *Fratres*, & *Confratres* significano *Monaci*? Non è ancor egli il pio e Religioso Contradittore aggregato a sagre adunanze; non è egli chiamato *Fratello*, e non chiama i suoi Socj *Confratelli*? Perciò dovesse di necessità esser egli Monaco? Ma come che sia *Fratello*, e *Confratello*, non è pur egli felicemente passato a seconde nozze?

Si dimostrò lungamente dal Difensore del Clero nella sua prima, e seconda Scrittura non solo che la Chiesa di Bagnara *in limine foundationis* fu data a Chierici secolari, ma che in tale stato per lo corso di un secolo si conservò, e mantenne. Gli argomenti indubitati, a cui non si è punto risposto, si leggono nelle sopraccennate Scritture (a). Ed in vero in tutti i monumenti, che ci avanzano nel secolo duodecimo fino al 1192. nulla menzione si vede fare di Canonici Regolari, di Regole, ne di S. Agostino, ne la Chiesa venne mai chiamata Monistero. Nel 1188. Clemente III., il quale conferma alla Chiesa la sua originaria esenzione dall' Ordinario, non ne fa parola alcuna. Il primo a parlarne fu il suo Successore Celestino III., il quale confermando quanto fatto avea Clemente III. nel 1188., volle approvare la regola di S. Agostino, introdotta *IN EADEM ECCLESIA BALNEARIAE*, Celestino III. anche conferma ciò ch'è indubitato, che *in limine foundationis* la Chiesa non fu data a Canonici Regolari di S. Agostino; perciocchè l'ordine fuvvi in *EADEM ECCLESIA* introdotto. Volea il Contradittore, che que' Chierici peregrini del Privilegio fossero Canonici Regolari di S. Agostino; e che il Conte Ruggiero fondò Chiesa per commodo di quelli: secondo ciò ch'egli suppone, la Chiesa fu fondata per l'ordine Canonico di S. Agostino, e non già l'ordine Canonico fu istituito dopo che fu fondata, ed esisteva la Chiesa, All' incontro Celestino

(a) Vedi la seconda scrittura Pag. CXX. a CXXV.

no il dice a lettere rotonde , che *ordo-Canonicus secundum Regulam S. Augustini in EADEM ECCLESIA institutus esse dignoscitur* (a). Dunque dopo fondata la Chiesa, e non prima, dopo che la Chiesa esisteva, e non prima, vi fu l'ordine Canonico de' Regolari istituito. Esisteva ancora la Chiesa di S. Gio: Laterano prima che fossevi istituito lo stesso ordine Canonico, ed in tal maniera si spiega Anastasio IV. *Ordo Canonicus S. Augustini IBI* (cioè in *EADEM ECCLESIA*) *institutus esse dignoscitur* (b). In oltre Celestino III. è il primo che prescrive, che un tal ordine de' Regolari già nella Chiesa di Bagnara introdotto *perpetuis ibidem temporibus observetur*. E perciò da questo tempo in avanti fino al 1500. in circa per lo corso di quasi tre secoli vi fu nella Chiesa di Bagnara l'ordine Regolare, e Monastico, ed in fatti dal 1200. fino al 1477. ne i monumenti, ch'abbiamo, la Chiesa di Bagnara non con semplice nome di *Ecclesia*, ma con quello di *Monasterium* fu appellata. La qual cosa fu nella prima Scrittura del Clero debitamente trattata, ove si recarono i sopraccennati monumenti (c). Sicchè dalle cose narrate chiaramente si dimostra, che *in limine foundationis* la Chiesa fu data a' Chierici secolari; che niuna mutazione vi fu per lo corso d' un secolo; e finalmente, che introdottovi l'ordine Regolare di S. Agostino, secondo il costume introdotto in quasi tutte le Cattedrali d' Italia, come si è dimostrato nella seconda Scrittura (d), e da quel tempo durandovi l'ordine Regolare, e Monastico fin al Secolo XV., allora fu, che nella universale secolarizzazione di tutte le Chiese Cattedrali d' Italia, ov' era un tal ordine di Canonici Regolari, vi fu anche compresa la nostra Chiesa di Bagnara, allora quando in potere pervenne del Capitolo Secolare Lateranense, dal qual tempo in poi fu sempre governata da' Vicarj, e Rettori, non già Monaci,

(a) Fol. 97.

(b) Epiß. 16.

(c) Pag. LXVII. a LXXI.

(d) Pag. CXXVII. a CXXVIII.

naci , ma dell' ordine de' Secolari Preti . E quantunque fusse poi nel 1582. data la giuridizion Parrocchiale a' Frati Domenicani , pur nondimeno la quasi Vescovile riferbata al Capitolo Lateranense reggevasi da' Preti secolari ; e comeche si avesser' i Frati col favore de' Ruffi usurpata la quasi Vescovil giuridizione , pur nondimeno nel 1726. fù quella loro sospesa, e tutto che pretendano d'essere stata quella loro finalmente accordata con apocrifa Bolla da Benedetto XIII., ciò loro vien contrastato così dal Clero, come dallo stesso Capitolo Lateranense, il quale tuttavia spedisce la patente di suo Vicario Generale ad uno de' Preti del predetto Clero di Bagnara, comechè a costui venga per ora negato l'esercizio. Una tale storia benchè altrove ad altro uopo narrata, non è stato fuor di luogo di averla quì colla chiesta brevità nuovamente accennata . Perchè si dee conchiudere, che la Chiesa *in limine foundationis* , il cui tempo si dee soltanto riguardare, fù data a Chierici secolari: che molto tempo dopo giusta la costumanza di que' tempi fuvvi introdotto l'ordine de' Canonici Regolari di S. Agostino, e che finalmente fù un tal'ordine estinto, e la Chiesa di Bagnara secolarizzata rimase .

Seguita la Parte II. del Capo IV. il cui argomento è : *Che nelle Chiese conventuali non spetta a' Fondatori jus præsentandi, eccetto quando in limine foundationis si fosse riservato, o con Privilegio Apostolico fusse stato concesso.*

NUM.I. a II. **D**Opo di aver noi con indubitati argomenti ad evidenza dimostrato, che il Serenissimo Conte Ruggiero I. fondò la Chiesa di Bagnara per comodo di secolari Preti, e che poi introdotti nella stessa Chiesa, secondo la costumanza di que' tempi l'ordine Canonico Regolare, fu quella nella  
fine

fine del XV. secolo secolarizzata con tutte l'altre Cattedrali d'Italia, e nella reintegrazione della nostra Regal Chiesa dovendosi alla legge di fondazione assolutamente stare; siccome vano è il proposto argomento del difensore de' Frati, così vanissimo fora il nostro impegno di voler quello debitamente combattere. Ma per solo trascorrimiento ci sia permesso di ascoltare le sue ragioni, e di aggiugnervi le convenevoli risposte.

E qui con buona pace del nostro Contradittore ci abbia per *iscusati*, se nuovamente siamo costretti tenere altr'ordine in confutarlo, ov'egli non so perche nostra mala ventura, abbia voluto qui avvalersi di quella regola, *Quod est ordinem non servare.*

Il Contradittore dopo di aver nel precedente Capo gli Ecclesiastici dell' XI. e XII. Secolo battezzati tutti per Monaci, e Regolari: e tutte le loro Case per Monisterj, anzi dopo di avere la stessa promiscuità de' pascoli, e de' terreni voluto assolutamente battezzare per comunità di Monaci, si lusinga, che essendo ciò vero, non si possa ne' Monisteri acquistar Padronato senza Privilegio Appostolico. Ed a ciò fare, penetrando i più vetusti secoli del Cristianesimo, e viaggiando inutilmente per lontani Paesi, pretende con vanissimi argomenti il disperato, ed inutile suo assunto comprovare.

Ed invero in sul principio ci pianta una autorità di S. Lucio I., creato Pontefice fin dall'anno 255. per confermare, che a' Regolari *libera loro mai sempre si è data la facoltà di scegliersi per Capo, persona da loro ben conosciuta.* Grazie al nostro Contradittore, dappoichè egli al primo avendo penetrato in una sì rimota antichità, abbia trovati Monaci, e Regolari nell'anno 255. di nostra salute. E' favola adunque ciò che altri scrissero de' primi Anacoreti Paolo, ed Antonio. Ha lasciato non però una notevole circostanza a' curiosi, qual regola mai professavano que' Monaci di Lucio I. dell'anno 255. Se non fosse quella del Profeta Elia, qual farà mai! E poicchè si ha egli così facilmente inghiottito la predetta autorità di Lucio Papa già apocrifa, e stravagante, salta niente-  
teme-

temeno, che diece secoli, e vuol fondarsi su 'l Canone *Nobis* attribuito a Clemente III. nel 1190. Ma come mai tralascia il famoso Canone *Abbatem* di Pelagio Sommo Pontefice, il quale visse nel VI. secolo? le cui parole sono: *Abbatem in Monasterio illum volumus ordinari, quem sibi de sua Congregatione, & Monachorum electio, & possessionis Dominus, & (quod magis observandum est) ordo vitae poposcerit ordinari.* Per altro non il tralascia, ma confondendo la ragion de' tempi, ne parla dopo, e nel num. VII. VIII., e IX. si dà al Canone *Abbatem* la più vaga interpretazione del Mondo. Anzi contradicendo a quella recata nella seconda scrittura del Clero, e comprovata coll'autorità di Francesco Florente, uno de' più consumati Canonisti, che abbiano una tal materia trattato (a), vedesi in primo luogo interpretare un tal Canone, e si vuol fondare sulla distinzione, che hanno i verbi *poscere*, e *postulare*, volendosi in quei barbarici tempi dar misurate leggi alle parole (b). Inoltre si compiace al solito di farci dire ciò che non mai si è scritto, e pensato, come ognun il ravvisa dallo stesso contesto del num. VII. di questo Capo, ove le prime all'ultime parole nulla rispondono.

Seguitano gli svariati esempli tratti dalla vaga ed incerta disciplina di Francia, nel secolo V. fino al VIII., i quali esempli sono trascritti dal Tommasini, e si tralasciano quelli anche dal medesimo Tommasini recati, che 'l contrario dimostrano (c): e solo in generale si afferma, che quanto si legge in contrario, sia stato abuso nella Chiesa. E nel mentre gl'Avversarj ci predicano solennemente gli abusi, chi 'l crederebbe! per istabilire il loro assunto, non lasciano di citare i Canoni di Fozio fatti nell'861. in que' suoi conciliaboli, e si pretende che *presso il Supremo Senato di S. Chiara debbano essere di molto peso* (d). Ed in tutto questo capo si confondono i  
diritti

(a) Vedi la seconda scrittura del Clero pag. CXLIV. nella nota, ed ivi Francesco Florente.

(b) Leggasi il *cap. quod sicut* 28. *de elect.* d' Inn. III. ove anche il *postulare* ha un senso diverso da ciò, che l'intendono gli eruditi Avversarj.

(c) *Thomasi Vet., & Nov. Eccl. discipl.* p. 11. lib. 1. cap. 29. num. 9.

(d) Scrittura de' Frati pag. 68. e pag. 75.

diritti degli Avvocati, Defensori, o sia Protettori de' Monisterj, chiamati anche Padroni in que' secoli VIII. IX. e X., con que' diritti che su de' medesimi Monisterj acquistavano i Fondatori, che in que' secoli assolutamente si chiamavano *Domini*, e quasi *Domini*. Se l'Avversario si fosse degnato di leggere quanto si è debolmente scritto da noi (a), e tali cose non avesse reputate da *Bamboli*, ci lusinghiamo, fidati nella sua onestà, che non avrebbe egli sì vanamente consumato l'ozio, e la carta. Siccome ove egli hà parlato della Regola de' Benedittini, la quale, come mal suppone, abbia mai sempre goduto della libertà nella elezione dell' Abate, a suo pieno disinganno, non vi è altro mezzo, se non che occuparsi a leggere la Cronaca Casauriense, ed anche quella del Cardinal d' Ostia, ove si parla bene spesso delle elezioni, e conferme de' Principi rispetto agli Abbati.

Ma ritornando a parlar degli abusi, per istabilire la vera universal disciplina della Chiesa di Gesù Cristo, ed a dimostrare l' abuso della contraria usanza, uopo è ricorrere a que' Sagri Canoni in tutto il Cristianesimo universalmente ricevuti, a cui anche abbiano i Sovrani i loro eminenti diritti sottoposti. Dov' è di grazia un Canone, il quale in parlando de' privati, non che de' Sovrani, assolutamente prescrive, che nella fondazione de' Monisterj per acquistarvi il Padronato vi faccia di mestiere un' espressa riserva, o almeno un' Indulto Pontificio? I Canoni precedenti alla fondazione del Conte Ruggiero no' l' dicono, siccome il Concilio di Oranges del 441., il Concilio di Orleans del 541., il Canone *Abbatem* del 600., ed il Canone *Monasterium*, tratto da due Concilj Romani del X. secolo. Il diranno forse i Canoni posteriori alla fondazione del Conte Ruggiero? Ne anche il dicono, siccome il *Cap. Nobis* del

(a) Nella seconda scrittura del Clero pag. XCVII. a CIII.



del 1190. (a), ed il Capitolo *Sacrofancta* del 1227. Ma l'avessero detto gli altri Canonî de' tempi a noi più vicini? Neppure; anzi lo stesso Concilio Tridentino, il quale prescrive qual' esser debba il titolo del juspatronato, in quel capo, che ne anche fu ricevuto nel Regno (b); nol dice affatto. Ma se non vi è Canone che il dica, starem per avventura al parere di alcuni pochi recenti adulatori della Corte di Roma (c)? Or via gli si dia una tal' arme nelle mani. Sia pur vero ciò che non è, che vi sia un tal canone, e che lo sia nella Chiesa universalmente ricevuto; abbia pur determinato, che nella fondazione de' Monisterj per acquistare il Padronato vi facci di mestiere un' Indulto Pontificio. Potrebbe si un tal nuovo, e figurato Canone applicare alla causa presente? Non già: perciocchè se quello avrebbe luogo trà Privati, non dovrebbe certamente comprendere la sovrana ragione de' Principi: traendosi argomento da ciò che lo stesso Concilio Tridentino prescriffe, volendo che tra privati la ragion del Padronato si fondasse con autentico documento di fondazione, o dotazione, o presumendosi da moltiplicate presentazioni, e con tutto ciò non lasciò di eccettuare la pruova de' Regj Padronati, bastando semplici congetture per dichiararlo a prò de' Sovrani (d). Ma siavi un' espresso Canone ricevuto solennemente in tutti i Regni, e nel nostro, che ne' Monisterj richiegasi un' Indulto Pontificio per acquistarvi il padronato nè anche un tal Canone avrebbe luogo nella causa presente, conciossiachè il modo di acquistarsi il Padronato *ex gratia*, & *ex Indulto Pontificio*, sia recente assai, e de-

(a) Si dice nella seconda scrittura del Clero pag. CXLIII. nu. XXXV. che l' *cap. Nobis par* che volesse alcuna novità introdurre, e dall' altra parte il Contradittore nella sua scrittura quasi ad ogni pagina ci mette in bocca quelle parole *nuova, e dannevole dottrina*, non mai applicate al *cap. Nobis*, ma al sentimento di pochi Canonisti, come Autori di una nuova dottrina, siccome nella pag. CXXXIX. della seconda scrittura.

(b) Vedi Chioccarelli *m. f. giurisd. tom. XVII.*

(c) Vedi la seconda scrittura del Clero pag. CXLV. nella nota.

(d) *Concil. Trid. sess. 25. de reform. cap. 9. Exceptis patronatibus, que ad Imperatorem, & Reges, seu Regna possidentes, aliosque Sublimes, ac Supremos Principes jura Imperii in dominiis suis habentes pertinent &c.* E pure anche un tal capo 9. rispetto a privati non fu accettato nel Regno.

e derivi, non già *jure veteri Canonum*, ma *ex recentiori jure Decretalium*, e massimamente da Bonifacio VIII. dopo il 1300. Si legge presso Van-Espen nell' ultima edizione di Lovanio (a). *Quod modo dictum est ex privilegio Summi Pontificis jus patronatus acquiri posse, de jure certum esse; id intelligi debet de jure Pontificio recentiore, sive Decretalium*. Dunque tutti i suoi argomenti nulla varrebbero in una fondazione del 1085.

Ma perchè si dia pace l' autore della scrittura de' Frati, senta un poco ciò che non hà voluto mai sentir bene, che trattandosi di una fondazione Normanna deesi trarre argomento da ciò che quei Nostri Principi tutti Regali, e cotanto impegnati ad ingrandire le prerogative della Corte di Roma per certa, e sicura norma operarono. Il Conte Ruggiero nella fondazione de' Monisteri, eretti anche prima di Urbano II., cioè prima della legazione a *latere*, serbò un tal ordine. Quando volle che i Monaci liberamente si elegero l' Abate, il disse (b). Quando nol disse, egli assolutamente l' elesse (c). Ed alcune volte che il disse, volle eziandio obligare i monaci a postularne l' assenso, come traesi argomento da i diplomi recati nella seconda scrittura (d). Anzi perchè si potessero i Monaci eleggere l' Abate, era di mestiere, che lo stesso Principe fondatore su di ciò vi spedisse un suo special Privilegio, come mai sempre fece il nostro Serenissimo Conte Ruggiero. Le seguentemente i suoi Successori (e). E bastando una per tutte le infinite risposte che far si potrebbero a quel punto, che il Conte Ruggiero quanto egli operava in questi tempi, il faceva in virtù della

H

lega-

(a) *Part. II. Sect. III. tit. VIII. de jur. patron. cap. III. num. XXXIV.*

(b) *Pieri Not. IX. Ecclesie S. Michaelis Arcangeli de Troina.*

(c) *Pieri Not. X. Eccles. S. Angeli de Lifico.*

(d) *Pieri nella notizia del Monistero di S. Gio: dell' Eremo, Vedi la seconda scrittura del Clero dalla pag. CXXX. fino alla pag. CXXXIX.*

*Quel a solo d' sfiganno del Contraddittore si paragoni la formola del providerint eligendum della Bolla di Celestino III. con quella istessa usata dal Re Ruggiero nel diploma di S. Gio: dell' Eremo di sopra citato.*

(e) *Nella Cronaca di Monteleone di Giuseppe Bilogno:*

*Pieri Not. IX. S. Michaelis Arcangeli de Troina, e nella seconda scrittura del Clero pag. CXXXIX. n. 21.*

legazione *a latere*, concedutagli da Urbano II., legga il Contradittore tra gli altri moltissimi il privilegio de Monistero di S. Michele Archangelo di Troina, segnato nel 1083. cinque anni prima del Pontificato di Urbano II., ove egli con un suo spezial privilegio concede a' Monaci la facoltà di elegerfi l' Abate secondo la regola di S. Basilio (a). Sicche dirittamente argomentando, ove vogliasi parlare della vera disciplina di que' tempi praticata ne' Monisterj per quel che risguarda la presente causa, non vi è altro mezzo, che di ricorrere allo stile tenuto da' Nostri Serenissimi Principi. Perche dannevole, e scandalosa è oltre modo quella proposizione dell' Autore della scrittura de' Frati, che una tal disciplina derivi dagli abusi (b), allor quando quella è tutta uniforme alla santissima Mente della Chiesa, che e per allettare i fedeli, e da virtù di gratitudine il Padronato introdusse; e perciocchè non si ricorre mai ad un tal fonte da' nostri Contradittori, n'è avvenuto, e ne avverrà mai sempre, che sian tratti a fallaci argomenti. Nella fine del XII. Secolo cominciarono i Sommi Pontefici a favorir la libertà dell' elezione ne' Monisterj (c), ed il mostrano il *cap. nobis* ed il *Cap. Sacrosancta*, ma ne anche in questi sta scritto, che nella fondazione de' Monisterj vi sia di mestiere o riserva, o Indulto Pontificio. Quivi non si nega l'assenso al Fondatore, e pur si soggiugne: *Nisi aliter de sua jurisdictione obtineat*; volendosi con ciò non pregiudicare i diritti de' Sovrani nella fondazione de' Monisterj. Leggasi Francesco Florente, e 'l Presidente Fabri (d), ed abbiasi presente quel dottissimo motto fatto

(a) Pirri Not. IX. Eccl. S. Mich. Archang. de Troina, ed altrove.

(b) Avena pag. 75. n. 33.

(c) Vedi Thomas. vet. & Nov. Eccl. disc. part. II. lib. II. Cap. XXXIX. n. IX.

(d) Franc. Flor. ad lib. 3. decretal. de jure patronatus ad Cap. 25. pag. 305.

Fab. in Cod. lib. 6. tit. 1. def. 1. *Princeps in dubio censetur Patronus Ecclesie habentis dignitatem aut Prelaturam, ad eumque proinde JUS PRÆSENTANDI pertinet; multo magis sciendum est assensum ipsius requiri quotiescumque Prelatus, aut Praefectus Monasterio eligendus confirmandusque est. Ut si assensus ille non intercesserit, nulla ejusmodi electionis ratio habenda sit. Nam generale est, ut quaecumque SPRETO PATRONE facta COLLATIO, aut ELECTIO est, aut nullius omnino sit momenti, aut ad irritum saltem duci debeat.*

fatto in Camera Regale dal sapientissimo Marchese Danza degnissimo Presidente del Sagro Consiglio, a cui voglia la Divina Provvidenza per la felicità di questo Regno concedere lunghi, e felicissimi anni: Che trattandosi la celebre Causa tra'l Duca di Savoia, e la Corte di Roma sovra di quell' *assensus* del *Cap. Nobis* se debba o non precedere all' elezion de' Prefetti, ed Abati de' Monisterj, fù dalla stessa Sagra Congregazione a prò di quel Sovrano un tale articolo solennemente deciso.

Dileguate ormai le tenebre, che sparse sono dal Contradittore ad offuscare il certo, ed indubitato diritto, che si appartiene non che a' Sovrani Principi, ma fin anche a' Privati nella fondazione de' Monisterj, come che non fora mestiere di dire altra cosa in fu di un tale argomento; nondimeno perche del tutto resti combattuto ogni nuovo sistema, giova quì aggiugnervi la convenevol risposta.

Il Contradittore, come che abbondi di buon senso, e di dottrina, fingendo del tutto ignorare la debita distinzione fra il diritto della legazione *a latere*, che godono i Nostri Sovrani in Sicilia, ed il diritto di Patronato, che fondando, e dotando le Chiese di quell'Isola per giustizia acquistarono, si lascia dire nel n. 38. di questo Capo: *Che i Re di Sicilia ne' Monisterj abbiano il jus patronato non ex justitia*, o sia per fondazione, e dotazione, ma solamente *ex gratia*, o sia per Indulto Pontificio, in virtù della legazione *a latere*. Ma come? forse la legazione *a latere* distrugge i diritti acquistati per fondazione e dotazione, che derivano dal fonte della gratitudine, che usa la Chiesa verso i Fondatori? Tutti non che i Principi, ma anche i Privati acquistano il Patronato *ex justitia*; e i Serenissimi Sovrani di Sicilia, che sono stati Fondatori di quasi tutti i Monisterj di quell' Isola, l' acquistano *ex gratia* solamente? Ma per non dir altro, che assai cose avrei a dire, se fosse ciò vero, che in virtù della legazione *a latere* i Re di Sicilia hanno il *jus patronato* ne' Mo-

nisterj , ed in tutte le Chiese , siccome la legazione *a latere* è per tutta l' Isola , così gli Abati de' Monisterj di tutta quell' Isola dovrebbero essere eletti da' Noltri Sovrani . Ma non hà egli letto in Rocco Pirri delle Chiese , e de' Monisteri , de' quali non godono i Noltri Sovrani il diritto della elezione? Poteano farnelo ricredere almeno gli esempj da noi recati nella prima , e seconda scrittura , che la Chiesa di S. Matteo di Messina erasi nel 1422. reintegrata alla Corona non in virtù della legazione *a latere* , ma *ex justitia* , per quella ragione : *QUIA GRANGIA ERAT ABBATIAE DE BALNEARIA* . E Santa Lucia di Neto , anche grangia della Chiesa di Bagnara , fu in potere del Capitolo Lateranese fino al 1648. , ed è stata poi reintegrata *ex justitia* alla nostra Corona . Ma se non hà posto mente a sovraccennati fatti , come mai , contraddicendo a se stesso , nel riportare che fa la decisione del Supremo Consiglio d'Italia nel 1583. nel numero 39. non hà osservato , che quel ragguardevolissimo Senato a relazione di Francesco de Puteo Regio Visitatore , *ut jus patronatus Regis investigaret* del Priorato di S. Maria del Soccorso , e non avendolo costato , come fondato da Rinaldo Salomone nel 1378. ordinò che si lasci nella libera collazione di Roma , e dell' Arcivescovo di Messina? Io m'immagino che'l Contradittore se si fosse ritrovato a difendere una tal Causa in quel Supremo Consiglio d'Italia , avrebbe opportunamente suggerito il motivo a quel Magistrato , ed avrebbe tolta la fatica a quel Regio Visitatore d'investigare il padronato per fondazione , quando egli avea assai pronta la ragione , che apparteneva al Sovrano *ex gratia* , *vel Indultu* per la legazione *a latere* . Or che ne pare 'al nostro Contradittore ; avrebbe ivi dette quelle parole , che di noi si dicono nel n. 37. della pag. 79. *Chi non si rivederà di sì fatti esempli , come presi dalla polizia Siciliana , e gli stimerà degni della risposta di un bambolo ?* Ma se noi confessiamo di essere tali in dottrina , e'l nostro Contradittore assai antico in senno , non isdegni almeno

almeno di sentire lo stesso Re Martino, il quale, a sentenza, fece assai prevalere le ragioni della legazione a latere. Ecco che gli discioglie ogni dubbio colle seguenti parole: *Amborum Monasteriorum, scilicet Sancti Salvatoris de Scolario, dicti de Bordonario, & S. Mariae de Bordonario FUNDATORUM, ET DOTATORUM a Serenissimis Principibus Siciliae praedecessoribus nostris JURE PATRONATUS ELECTIO ad nos spectat (a)*. Qui si dice assolutamente che a' Nostri Sovrani spetta l'elezione in que' Monisteri di Sicilia, come *fondati*, e *dotati*, o sia *ex justitia*, e non già *ex gratia*, o per Indulto Pontificio. E quando ei pretende che i Re di Sicilia, ed il medesimo Re Martino elesse l' Abbate del Monistero di S. Maria di Roccamatore fondato nel 1193. da Bartolomeo di Luce, il quale vi avea espressamente rinunziato il Padronato, avrebbe dovuto rilegger meglio la Notizia di un tal Monistero recataci da Amico, ove si legge, che nel 1221. l' Imperador Federigo ha quello accolto sotto la sua *Regal Protezione*; E perche i Principi per la *protezione* han giustamente preteso non che la elezione, ma la collazione de beneficij, come si è lungamente dimostrato nella nostra II. Scrittura (b): Perciò i Serenissimi Principi Successori vi hanno esercitato i diritti di Padronato; anzi essendosi unita la Chiesa di S. Maria di Novara a quella di Roccamatore, il Re Alfonso nel 1422. scrisse all' Abate di S. Maria di Roccamatore di prendere il possesso di tutti i beni di S. Maria di Novara: *Quia Monasterium sub REGIA PROTECTIONE, ac de JURE PATRONATUS ipsius Regis est*. Ed ecco che ci spiega il titolo, onde i Re di Sicilia vi esercitavano il padronato, perciocche era di *Regia Protezione*. Convien dunque conchiudere, che i Principi hanno acquistato in Sicilia il jus padronato ne' Monisterj *ex justitia* così per *fondazione*, e *dotazione*, o da moltiplicate presentazioni, che fan presumere il titolo di *fondazione*,

(a) Pitti Not. II. 5. Pantaleonis pag. 1006.

(b) Pag. XLIII.

ne, e dotazione, come eziandio per la *Protezione* accordata alle Chiese, ed a' Monisteri, quantunque siano state da altri, e non da' Sovrani fondate.

Ma dove mi hà indotto l'avversario fuor di cammino a ragionare sul diritto de' padronati, che da' Sovrani ne' Monisterj si acquistano. Io non so comprendere, come sia egli impegnato a sostenere un tal punto, ove è pur egli incorso a dire *delle cose solenni*. Ritorni un poco a contemplare lo stato della presente controversia. Si tratta appunto, che appartenendo al Re N. S. il diritto di padronato sulla Regal Chiesa di Bagnara per titolo di Regia fondazione, e dotazione, se abbianfi a sostenere le unioni, e Concessioni Pontificie, tutte fatte in diversi tempi *spreto Patrono Principe*. Or chi vi è mai, che sostenga il contrario? Esclamano tutti, e fin anche la Ruota Romana, *omnis collatio facta spreto Patrono est ipso jure nulla* (a). Se adunque così le precedenti, come le ultime Concessioni fatte a prò de' Frati Domenicani *spreto Patrono Principe* sono *ipso jure* nulle, siccome furono dalla Curia dichiarate; venga ora il Contradittore e ci dimostri, se dichiarata la Chiesa di Regio padronato, possano un momento solo quella i Frati possedere *spreto Patrono Principe*. Non è questa una delle più mostruose cose della Terra. Sicche dee il Re N. S. entrar nel possesso della sua Chiesa padronata, ritogliendola a' Frati detentori, i quali nulla causa, e titolo hanno da' nostri Sovrani, ed immetterfi nell'esercizio del Regal suo diritto; di quel diritto appunto, che esercitò il Serenissimo Fondatore, le cui ragioni felicemente rappresenta, con eleggere ed istituire il Capo, ed il Superior della Chiesa.

Per la qual cosa ultimamente fa mestiere umiliare al Supremo Senato di S. Chiara, quelle ragioni, che al Clero secolar di Bagnara si appartengono, in virtù della celebrata fondazione del 1085. la cui legge tolta da mezzo ogni successiva novità, come fatta *spreto Patrono*, deesi assoluta-

(a) Rot. Rom. apud Mantif. lib. 3. de jurepat. Decif. 38. 12. 15.

lutamente riguardare (a). Primieramente il Serenissimo Fondatore nel Diploma di fondazione volle beneficiare que' divoti Chierici Oltramontani, concedendo loro la Chiesa, come da quelle parole : *Tibi Fili Carissime, & Fratribus tuis*. Ma di ciò non contento volle eziandio provvedere ai successori di quei Chierici Oltramontani con quelle parole, & *successoribus vestris*; e volle perciò, che da' suoi boschi senza alcun dazio i legnami avessero a rifar le lor case, e le Vigne loro : *Lignamina etiam pro domibus, & vineis vestris de nemoribus meis libere succindi concedo*. E finalmente son troppo chiare quelle parole *concedo . . . . Locum Balnearia . . . . in quo loco Missis Cementariis jubeo vobis fabricari Ecclesiam in honorem Sancte Mariae, & XII. Apostolorum*. Sicche coltrusse la Chiesa per comodo di tutti que' Chierici, e de' lor successori. Si aggiugne, che dal 1085. in poi da' Normanni assai si popolò la Bagnara, talchè altri hà creduto, che la terra fosse nel 1085. edificata da Normanni *sub Comite Rogerio*.

Or quali sono que' successori di que' Chierici Oltramontani? Non poteano essere i loro figli, perciocchè *voverant Sanctum propositum*, o sia il *Celibato*, ma lo erano appunto i figliuoli di que' Normanni Cittadini di Bagnara, i quali si aggregavano al ministero dell' Altare. Il che essendo chiaro e manifesto, volgasi lo sguardo a ciò che pretese fare Alessandro IV. presso a 200. anni dopo la fondazione. Nel 1254. allorche venne a trattati con Filippo Priore di Bagnara, per incorporare e Chiesa, e rendite a quella di Anagni sua Patria, volle estinto così il nome, e titolo di Priore, come tutto l'ordine Ecclesiastico in Bagnara (b). per la de-

can-

(a) Da ciò vedrà ognuno, in quali eccessi abbia dato il contraddittore, il quale non solo ha voluto dare il carattere di *Denunciante* al Clero, che in promovendo le sagrosante ragioni della nostra Corona, cerca a proprie spese liberarli da una ingiusta dominazione de' Frati, e ricuperare la Chiesa, e le sue prerogative, ma generalmente parlando, vi confonde assai volte i medesimi difensori del Clero, ed anche ei chiama *impegnato per la denuncia* Chi scrisse due lettere in sulla Indizione del Diploma del Conte, trattando un sol punto di letteratura.

(b) Bolla di Alessandro IV. del 1254. rapportata nel Tránsunto del libro del Duca di Bagnara *fol. 14. a 19. & fol. 142. a 160.*



cantata ragione, perciocche foccorfero l'Imperador Federico natural Signore di questo Regno nelle contese col Papa (a).

Ultimamente dopo le note vicende pervenuta la Chiesa in potere de' Frati Domenicani, vedesi con orrore, che un numeroso Clero succeduto a que' Chierici Oltramontani, ed espressamente *in limine foundationis* chiamato dal Conte Ruggiero al godimento della Chiesa *jubeo vobis fabricari Ecclesiam . . .*, e più avanti avea detto: *Tibi . . . Fratribus tuis, & SUCCESSORIBUS VESTRIS*, vedesi, dico; con orrore, che questo medesimo Clero sia spogliato di Chiesa, e non hà, ch' il crederebbe! la facoltà di poter da se celebrare solenni, e publici sagrafizj, e recitare uffizj divini; la qual libertà, che ne anche si negherebbe da' Barbari, come in alcuni luoghi non vien negata, si vede da' Fratri Domenicani, che tutto a se arrogarono, assolutamente negarsi.

Che ne parrà di un tal fatto, all'or quando dal Supremo Senato di S. Chiara si rappresenterà colle debite sue circostanze alla sublimissima Regale Intelligenza? Spera per ciò con ragione l'oppresso Clero di Bagnara, che reintegrato il Re N. S. nelle Regali sue prerogative, e nella elezione del Superior della Chiesa al suo Regale Arbitrio commessa, si voglia degnare, per la sua somma Giustizia, e Clemenza di rimettere il zelantissimo Clero di Bagnara al godimento della Chiesa, perche egli è succeduto a que' Chierici oltramontani del Fondatore, e con proprie spese la reintegrazione ne promosse; tanto più che avendo il Re N. S. ad eleggere il superiore della Chiesa coll'uso de' Pontificali, ed insegne tan-

(a) Nel sudetto Transunto del lib. del Duca di Bagnara f. 14. e seq. „Era Priore della Bagnara un Uomo di gran spirito, e valore nominato Filippo, il quale era amicissimo dell' Imperator Federico, ed essendo Prelato così ricco, e potente non solo seguitava la Corte di Cesare, ma ancora si lasciava vedere nel suo esercito con gran numero di soldati, che sostentava a suo soldo . . . perciò avendolo prima ammonito ed esortato, vedendo nessun' effetto della correzione, comandò Innocenzio IV. all' Eletto Arcivescovo di Pisa che dovesse privar Filippo del Priorato della Bagnara &c.

della Prelatura per la Bolla di Celestino III. (a), dee il Clero formare il corpo dell'insigne Capitolo, quale fu una volta (b), alle quali cose si dee aggiugnere ch'egli sia ragionevole che un Clero sì numeroso, e cospicuo non restasse più senza Chiesa, ove potesse uffiziare: Ed all'incontro egli è cosa sconvenevole che la cura delle Anime sia in potere de' Frati, i quali secondo le loro regole debbano stare ristretti tra Chioftri nelle ore più remote della notte, allor quando una tal giurisdizion Parrocchiale è propria, e privativa de' Preti, i quali essendo tra 'l secolo, sono pure addetti a tal fine per assistere di, e notte a' Moribondi, ed amministrar loro i Sagramenti, non essendovi esemplo in tutto l'orbe Cattolico, se non che solo in Bagnara, che siavi un tal abuso introdotto.

E finalmente non solo è giusto, e ragionevole, se non che pure è utile e necessario, che il Clero per quel, che tocca i diritti Parocchiali, e capitolari della Chiesa, entri in un tal possesso, perciocche siccome ha finora il Clero a proprie sue spese sostenuta la causa, rivolgendo tante scritture, e tanti Archivj, a fronte di tante opposizioni, per non dire raggiri, e calunnie de' Frati; così a costui preme la reintegrazione de' Corpi dotali della Chiesa, avendo tutti que' lumi, che a procurar quella concorrono: il che ritorna a gran vantaggio della Corona, allor che può il Re N. S. provvedere il Superior della Chiesa, con rendite assai proporzionate al sostentamento, e decoro di una la più distinta, e ragguardevol Persona, oltrepassando quelle la confiderevole somma di cinquantamila docati; oltre alla Castellania in

I

ful

(a) *Amic Not. XI. Eccles. S. Lucie de Montanis. Inter Cetera declaravit Abbatem (Sancte Mariae de Balearia) esse Prelatum, quod possit uti semper vestibus Pontificalibus, Mitra, Baculo, Vestibus violaceis, & aliis insignibus Praelatae; eximit eum ab omni alio iudicio, nisi a Romano Pontifice: & sua jura &c.*

Questa Bolla di Celestino riferita da Amico fu segnata nell' anno 1193, che si conserva nell' Archivio Lateranese da cui se n'estrasse nel 1644. il sudetto frammento, siccome attesta il sudetto Amico.

(b) Lettera d' Innocenzio IV. diretta ad insigne Capitulum Balearie riferita dal Pennotto nella Storia del suo ordine, parlando della Chiesa di Bagnara.

ful mar situata , la cui custodia ne' passati tempi hà di molto giovato allo stato , ed i Sovrani di questo Regno ne vissero gelosissimi , per esser quella dappresso all' imboccatura del Faro . Ed essendo la Chiesa di Bagnara in mezzo piantata della predetta Castellania , ove quella dal Superiore , che dal Re N. S. si vorrà destinare , si governi , concorrendovi il servizio della Chiesa del Clero Secolare di Bagnara , tutto può , e dee ritornare in sommo vantaggio della nostra Corona .

Num. LI. Si conchiude questo Capo , perversamente interpretandosi ciò che è scritto nell' Investitura degli Angoini , a cui fu col debito zelo risposto (a) , non avendosi ne anche presente la famosa clausola , che il favissimo Re Ferdinando il Cattolico fece apporre nell' Investitura datagli da Giulio II. , *sine præjudicio juris ipsi Ferdinando alias in Regno Siciliae , & Hierusalem , ac Ducatibus , & Provinciis prædictis forsan competentis , cui per præsentis non intendimus derogare* ; alla quale , siccome fu dato diverso senso dal predecessore Avvocato , nella stessa guisa perversamente interpretandosi i patti apposti nell' Investitura degli Angoini : così queste con altre proposizioni di simil fatta sono di già per ordine di S. M. cancellate dagli Atti (b) .

Il nostro spiritoso Contradittore , non contento di aver ciò replicato in istampa dopo la solenne cancellazione di quelle , stabilisce l' ultimo capo della sua Difesa colle seguenti parole .

Seguita l' ultimo Capo il cui argomento è : *Si disamina in quali circostanze nella presente causa concorra la prescrizione .*

Num. I. a IV. **D**Io immortale ! che intrapresa è mai questa ? Vuolsi dimostrare , che punto non han che fare i Regj Padronati di Spagna , di Fran-

(a) Fol. 308. 316. 328. a 330.

(b) Vedi la seconda nostra scrittura pag. CLXI.

Francia, e di altri Regni con quelli della Corona di Napoli. I nostri Padronati si vogliono *meri*, e *semplici* Padronati, e non prerogative della Corona. I Rè di Spagna si vogliono succeduti al Popolo nella elezione delle Cattedrali, perciocchè *inherent Majestati* i Regj loro Padronati: Ed i nostri Sovrani come non sono ancor essi succeduti al Popolo? Ma si risponde: i Sovrani di Spagna hanno avuto un tal diritto, *fin da che abbracciarono il Cristianesimo*: e più avanti, parlandosi a nostro favore, si aggiugne, *della stessa maniera, che i nostri antichi Duchi di Puglia per ragione della loro dignità, e carattere aveano la collazione de' benefizj*. E come il Re N. S. non è succeduto agli antichi Duchi di Puglia, ed ha forse meno dignità, e carattere di que' suoi Serenissimi Predecessori? Non si riferbò Ferdinando il Cattolico colla clausola apposta nell' Investitura datagli da Giulio II. tutti gli altri diritti, che rappresentava in questo Regno? Come per sostenere alcuni Frati Domenicani nell' ingiusto possesso di una Chiesa Regia Padronata, si entra sì francamente in tali articoli a disputare, allor quando già per ordine di S. M. si sono cancellate dagli atti le somiglianti proposizioni ridette dal Predecessore Avvocato?

Num. IV. a XIII. Ma vi è dippiù, si asserisce con assai franchezza, che l' Padronato di Bagnara sia trà l' numero di que' Padronati, che hanno il carattere di un beneficio inferiore, e da un tale assunto che dannevoli, e strane conseguenze si veggono derivare! Ma per non dir altro, trattasi di una Chiesa quasi Cattedrale, fornita di un'insigne Prelatura, e Capitolo, Chiesa *nullius Diœcesis*, Chiesa Capo di mille altre in Calabria, ed in Sicilia, Chiesa ricca di speciosi feudi, e di rendite piu di ogni altra Cattedrale del Regno: come si chiamerà mai questa un *mero, e semplice beneficio inferiore*? E come tale si può nominare quando sia di regia qualità e natura?

Num. XIII. Sentasi quì un'argomento il piu fermo che mai, per istabilire l'origine della prescrizione a prò della S. Sede. Dic' egli, ed oh quanto sono notabili le sue parole!

**NON VI HA DUBBIO VERUNO, che Alessandro IV.**

col solo consenso del Priore di Bagnara ne dispose di questo Priorato nel 1255., ed in conseguenza sotto gli occhi del celebre suo nemico Manfredi, col quale era fin anche in guerra. Dunque da oggi in avanti non farà più il fondamento della prescrizione la buona fede, il giusto titolo, e la presunzione dell' alienato dominio, ma il certo ed indubitato spoglio, il certo ed indubitato abuso della S. Sede, la certa ed indubitata usurpazione. Per altro si sono male fin ora affaticati tutti i Giureconsulti per dare a quella una apparenza meno iniqua, ed ingiusta, fondandola sulla presunzione.

Num. XIV. a XVIII. Quì dà il Contradittore l'ultimo asalto con un argomento tratto dalle seguenti parole: *Alle quali cose se ci si aggiunge quanto riconobbe quel più dotto difensor del Clero ( il Signor Cirillo, difesa del Diploma: onde il Conte Ruggiero &c. fol. 65. ver. Ma non è quì &c.), che sostener volle non potersi prescriber il nostro Priorato dalla Sede Apostolica, certamente non vi sarà più luogo a dubitare: Egli disse „ che'l nudo sentire del Fondator della Chiesa alla concessione, che di questa fa'l Vescovo ad un Monistero, è lo stesso, che spogliarsi in grazia di quello, de' diritti del Padronaggio.* Ma siccome di questa sua decisiva sentenza, per quel che tocca a noi, accettiamo volentieri quella parte, ov' egli, sedendo *pro Tribunali*, giustissimamente dichiara, qual sia **IL PIU' DOTTO** difensore del Clero, non volendo con ciò pregiudicare così gli altri, come il dottissimo Avvocato Patrizj, il quale con tanta sua gloria, ed onore sostenne il primo questa giustissima causa, a cui non si sà per qual disavventura in citandosi, non si accorda mai un tal meritato titolo: così il nostro dovere ci obbliga a non accettare nè punto, nè poco l' autorità **DEL PIU' DOTTO** Avvocato, come tratta da quella scrittura, che fu giuridicamente rifiutata dal Clero.

Ma via, che vuoi pretendere con ciò, che ove il Vescovo, *consentiente Patrono*, concede la Chiesa, è lo stesso, che spogliarsi in grazia di quello de' diritti del

*Padronaggio* . Se pur ciò vale , farà per quella volta *illa vice* : Ma nella causa presente , per non dir altro , dov'è quell' espresso consenso di que' nostri Principi in tante unioni , e concessioni ? La chiesta brevità non mi permette di nuovamente ripetere ciò , che si è sù di un tale argomento nella nostra seconda Scrittura lungamente disputato (a) . Si abbia per tanto presente , che il Serenissimo Conte Ruggiero credè , ed elesse il Superior della Chiesa : che quasi duecento anni dopo Alessandro IV. tentò di spogliarne la Corona in quella guisa non contraddetta dal nostro contraddittore : che il Re Alfonso reintegrò le sue grangie , ed esercitò i suoi diritti nella Principal Chiesa di Bagnara : e che finalmente dopo tante misere rivoluzioni del nostro Regno , comechè verso la fine del XV. Secolo , la Chiesa di Bagnara colle sue grangie , e massime colla Chiesa di S. Lucia di Neto nel possesso pervenne del Capitolo Lateranense , fu non pertanto nel 1648. la predetta Chiesa di S. Lucia di Neto al Capitolo Lateranense ritolta , e reintegrandosi alla Corona , fu ed è conceduta da' nostri Serenissimi Sovrani a' Preti Secolari .

NUM. XVIII. Ultimamente convien di rivolgere contro lo stesso Contradittore , la sentenza così del Du-Pin , come del Feuret , e di altri da lui recata . Dicono questi Scrittori , che siccome è ragionevole , che i Principi della Terra non possano rivocare i diritti , gli onori , ed i privilegj conceduti alla Chiesa , così egli è giusto , che la Chiesa avendo parimente conceduti privilegj , e prerogative a i Principi , *quod sancte , & religiose dedit* , **REVOCARE AMPLIUS NON POTEST** . I Principi per la sola protezione delle Chiese del loro Dominio , hanno assai volte in contraccambio ricevuto la collazione di tutti i beneficj (b) . La Chiesa per la fondazione , e dotazione ha alcune volte accordato anche a' privati la collazione , e per di-

(a) *See* LXVII. *ad* LXX.

(b) *Vedi* la nostra seconda Scrittura pag. XLIII.

diritto comune non gli nega mai la semplice presentazione .

Or a' Principi per titolo non solo di protezione , ma di fondazione , e dotazione , si potrà mai negare il juspadronato , o sia l' elezione , ed anche la collazione a differenza de' privati ? Se non è giusto , che i Sovrani ritolgano alla Chiesa non solo i beni donati , ma anche la loro Sovrana Protezione ; si dirà mai giusto , e ragionevole , che la Chiesa possa rivocare ciò , che una volta a' Sovrani volle fantamente accordare ? E 'l Sommo Pontefice , visibile Capo della Chiesa , si può mai presumere , che voglia ritogliere , derogare , e prescrivere quei diritti , che la Chiesa accorda a' Fondatori , anche privati , non che a' Fondatori Principi ? Se adunque il giustissimo nostro Monarca non solo non ritoglie , ma conserva , e difende la Chiesa di Bagnara , e tutto quel ricco tesoro , che le fu largamente donato dal Conte Ruggiero I. suo Serenissimo Predecessore : come si può asserire ne' luminosi tempi in cui viviamo , che 'l Sommo Pontefice , il cui petto è tutto ripieno di giustizia , e di santità , possa rivocare ciò che la Chiesa , *quod piè , ac sanctè dedit , amplius revocare non potest* ? Conchiudiamo colle parole del lodato Dupin: *Egli è impossibile di rispondere a questa istanza. (a)*

Per la qual cosa se la Chiesa di S. Maria , e XII. Appostoli della Città di Bagnara è fondata , dotata , e costrutta nel 1085. dal Serenissimo Conte Ruggiero I. se è quella Chiesa *nullius* fin dall' origine sua , in cui fu riconfermata da due Sommi Pontefici Clemente , e Celestino III. ; se fu piantata in mezzo ad una Regia Castellania , e fortezza ; se fu concessuta a Chierici Secolari , ed introdottovi dopo un secolo l' Ordine Canonico de' Regolari di S. Agostino , di già da più secoli estinto , fu anche nel secolo XV. secolarizzata ; se lo stesso Serenissimo Fondatore il Superiore della Chiesa v' istituì ed elesse ; se non solo il Re Ruggie-

(a) Dupin. *defens. de la Monarchie de Sicile chap. 8. in fin.*

ro suo figlio , ma anche , dopo la pretesa unione di Anagni , i Serenissimi possessori di questo Regno , come Roberto , Giovanna , ed Alfonso vi esercitarono i loro diritti ; se Ferdinando d' Aragona , anche in mezzo delle maggiori sue calamità , ed urgenze , ed in quella timida fuggezione che avea della Corte di Roma , dichiarò espressamente esser la Chiesa di Bagnara di suo Regio Padronato , e di appartenergli la presentazione , e contentandosi , che la Chiesa fosse data all' Arcivescovo di Nizza , pur si dolse modestamente col Papa degli altri pretendenti , e provisti ; e se tutte le unioni , e concessioni fatte di questa Chiesa sono *ipso jure* nulle , perchè fatte senza l' espresso consenso de' Serenissimi nostri Sovrani , e se non ostante tutte queste vicende , accompagnate da tante rivoluzioni del nostro Regno , si è veduto nel passato secolo reintegrare alla Corona le Chiese di S. Lucia di Neto , e quella di S. Matteo di Mesina , grangie della nostra Regal Chiesa di Bagnara , di cui oggi ne sta felicemente in possesso l' invito nostro Monarca : Siamo pur sicuri fidando ad una sì giustissima causa , che quelle sublimissime menti della Regal Camera di S. Chiara esponendo al Re N. S. i suoi sagratissimi diritti , che a tenore della sentenza della Curia del Cappellan Maggiore , nella subita reintegrazione della sua Regal Chiesa , e nell' immediato esercizio del Padronato consistono ; vogliano ancora fargli presenti le prerogative del Clero Secolare di Bagnara , come quello , che fu contemplato dal Serenissimo Fondatore ; come quello , che non ha Chiesa , perchè a lui ritolta dal 1254. , allorchè sostenea il partito del proprio Sovrano ; come quello , che per lo corso di lunghissimi anni a proprie sue spese ha sostenuta , e sostiene la gravissima causa presente , e finalmente come quello , che formava un tempo l' insigne Capitolo della Chiesa quasi Cattedral di Bagnara la cui preminenza spera riacquistare , subordinato a quel Prelato , che vi stabilirà l' arbitrio del Nostro amabilissimo Sovrano , il quale rappresentando i diritti del Serenissimo Conte Ruggiero  
per



( LXXII )

per quella legge di fondazione , immutabile , invariabile , imprescrittibile , e perciò mercè il chiesto parere del sapientissimo suo Senato , e la giustizia della sua Regal Provvidenza , reintegrando una sì preziosa regalia alla sua Corona , e così al zelantissimo Clero le antiche prerogative tornando , farà vieppiù la sua giustizia , e clemenza luminosamente risplendere .

A' 12. Maggio 1757.

*Francesco Peccheneda.*

2

*Foliaro Cronologico delle scritture, le quali  
si contengono nel Volume formato in  
Camera Regale per la Causa del  
Regal Padronato di S. Maria,  
e XII. Appostoli di  
Bagnara.*

**R**egal Carta diretta alla Camera Regale ordinante, che la predetta Regal Camera, intese le Parti interessate, dia il suo parere per la providenza da darsi da S. M. su l'assunto ed istanza del ricorso del Clero di Bagnara. 11. Ottobre 1755.

Il predetto ricorso contiene i seguenti Capi: Che essendosi con due sentenze uniformi dichiarata al RE la pertinenza del Padronato sulla Regal Chiesa di Bagnara, ed essendosi errore *juris* sospesa dal Giudice di appellazione la nomina, ed elezione del Superior della Chiesa, la dichiarata pertinenza distruggendo tutte le giunte apposte nel sudetto decreto, che la M.S. si degni correggere le inutili giunte del decreto del Giudice di appellazione, facendo eseguire la sentenza della Curia confermata nella sostanzial parte dal Giudice di appellazione, con sequestrarli frattanto gli effetti della Chiesa *nomine Regie Curiae*, e precedendo alla reintegrazione de' Corpi dotati, ritolga a' Frati Domenicani la Chiesa, e la dia in governo al Cappellan Maggiore.

fol. 1, 2, 3, 4

Copia di sede originale presentata a di Ottobre 1755. da' Frati Domenicani di Bagnara, nella quale Fra Vincenzo Ventre Domenicano, Parroco della Chiesa di S. Maria, e XII. Appostoli, attestando i mortaggi dovuti dalla Confraternita del SS. Rosario, si sottoscrive in tal guisa: *FR. VINCENTIUS VENTRE PAROCUS REGALIS ECCLESIAE S. MARIAE, ET XII. APOSTOLORUM CIVITATIS BALNEARIAE.* fol. Ottobre 1755.

Altra Regal Carta ordinante che la Camera Regale tenga presente l'esposto del Clero per quanto convenga nell'informo ordinato. A' 26. Ottobre 1755.

Si espone dal Clero che dichiarata la pertinenza del Padronato, non si potea sottoporre a termine il diritto di eleggere, ed istituire il Priore. Secondo, che dichiarata in petitorio la sudetta pertinenza in via esecutiva, non si poteva in possessorio, che viene assorbito nella presente Causa dal petitorio, impartire termine ordinario. Terzo, che siati decretato *ultra Commissa* su la Regia Protezione. Quarto, che siati decisa la Causa senza farsi un contraddittorio, ne un appuramento de' fatti; che nel *visis* del decreto del Giudice di appellazione siansi citate le nullità, che non vi sono negli atti; e che siati decretato senza sentirsi l'Avvocato Fiscale a tenore del Regal Rescritto de' 31. Marzo 1749. Quinto, che S.M. si facci dar conto della giustizia dell'uno, e dell'altro

altro decreto. fol. 13. 14. 15. & 16.

6. Febra- Dispaccio del RE a supplica de' Frati, che gravandosi del decreto  
1756. del Giudice di appellatione, domandano il terzo Giudice: si  
ordina che la Camera Regale tenga presente nell'informo ordina-  
tole. fol. 11. & 12.

8. Febra- Dispaccio del RE a supplica del Clero: si ordina, che la Camera  
1756. Regale tenga presente l'esposto del Clero nell'informo, che se l'è chie-  
sto. fol. 5. 6. 7.

Supplica il Clero d'ordinarsi alla Camera Regale di riferire tutto il  
merito, lo stato, e la giustizia della Causa per dare la Maestà  
Sua l'ultima, e final providenza, affinché non resti luogo  
ad altro richiamo, e si evitino le dilazioni pretese da' Frati  
fol. 5. 6. 7.

3. Mar- Regal dispaccio a supplica del Clero che faccia la Camera l'uso che  
1756. le pare.

Esponde il Clero, che quando la Camera Regale stimasse in tal Cau-  
sa darli terzo Giudice, che si benignasse la M.S. specialmente com-  
mettere una tal parte alla detta Camera, acciocchè il Clero non  
fusse obbligato ad un nuovo giudizio. fol. 17. & 18.

1. Luglio Dispaccio del RE a vista d'una Consulta fatta dalla Camera Regale  
56. in esecuzione di un decreto della Curia del Cappellano Maggio-  
re, il qual dispaccio è del tenor seguente: Si è servito il RE or-  
dinare al Governadore di Reggio di trasferirsi nella Chiesa di Ba-  
gnara, ed annotare tutte le robe, e suppellettili sagre, che si tro-  
vano nella Chiesa posseduta da quei Fratri Domenicani, con rimet-  
tere in seguito l'annotazione alla M.S. per il Canale della Segreteria  
del mio Carico per farsene l'uso conveniente. Nello stesso tempo mi  
ha comandato S.M. di prevenirlo a V. S. in riscontro della Consulta  
de' 20. del corrente su questo assunto unliata dalla Regal Camera di  
S.Chiara, della quale la M. S. attende la notizia del risultato in-  
torno all'Exequatur su la provista del nuovo Priore di detta Chiesa,  
quando le si presenterà il Breve 31. Lugl. 1736. fol. 19. 20. 21. & 22.

14. Set- Dispaccio del RE, col quale si rimettono gli atti dell'annotazione,  
emb. 1756. e che la Camera Regale dia parere su l'istanza del Clero per la man-  
canza de' beni, e scritture, non annotati. fol. 25. & 26. Atti dell'  
annotazione. fol. 27. ad 46.

Supplica del Clero, che si astringano i Frati Domenicani ad esibire  
la Bolla originale di Benedetto XIII., e che il Priore di Bagnara  
esercitava con Brevetto di Roma in qualità di Vicario la giuridi-  
zione senza Regio Exequatur. fol. 46.

Attestato, come il Priore di Bagnara esercita la giuridizione da Vi-  
cario in capite senza Exequatur. fol. 46.

15. Set- Dispaccio per Segreteria del Marchese Tanucci, che si rimettano  
emb. 1756. le scritture stampate dell'Avvocato Picardi, in cui si contengo-  
no alcune perniciose proposizioni contro le Regalie. fol. 47.

25. Set- Dispaccio del RE, che la Camera di S.Chiara continui ad esaminare,  
emb. 1756. ed ultimare la Causa del Regal Padronato di Bagnara, non ostan-  
te

- te le ferie , volendo S.M., che così s'efegua. fol.49.
- altro dispaccio , che si rimettano in Segretaria le scritture di Picardi. 20. Otto-  
fol.55. bre 1756.
- Dispaccio ordinante alla Camera Regale , che finisca di trattare la 6. Novem-  
Causa secondo sià ordinato. fol.57. bre 1756.
- Dispaccio di avviso alla Camera Regale del tenor seguente: Ef- 20. No-  
fendo venuto il RE a destinare i Consiglieri D.Giuseppe Romano, vemb.1756.  
D. Giuseppe Aurelio di Gemaro , e D. Gio: Ferraro per Ministri  
aggiunti nella Causa predetta nella Regal Camera di S.Chiara tra il  
Clero secolare , ed i Frati Domenicani di Bagnara sopra la reinte-  
grazione del Regal Padronato , lo prevengo d'ordine di S.M. alla Re-  
gal Camera , affinché lo facci sapere alle parti , perche durante l'as-  
senza da Napoli del Marchese Mauri possano informare i tre Mini-  
stri aggiunti. Il Marchese Brancone. fol.38. & 59.
- Dispaccio a supplica del Clero ordinante tenga presente l'esposto nell' 26. No-  
informo ordinatole. vemb.1756.
- sponde il Clero , che avendo luogo la domanda del terzo Giudice  
dia la Camera Regale il parere alla M.V. in luogo del terzo Giu-  
dice , fol.60. 61. & 62.
- Dispaccio per Segretaria del Signor Marchese Tanucci ordinante alla 19. Mar-  
Camera Regale , che con effetto cancellasse tutto ciò che scrisse 20 1757.  
l'Avvocato Picardi pregiudizievole alle Regalie.
- tenne atto della cancellazione delle 12. proposizioni del sudetto 16. Apri-  
Avvocato Picardi , registrato dal Cancelliere della Camera Regale 1757.  
le ne' fogli 308. 316. 328. ad 330.
- e proposizioni cancellate dagli atti per ordine di S.M. sono le se-  
guenti stampate in una Istanza presentata il dì 11. di Genna-  
jo 1756. fol.312. del Processo: nell'Istanza di Appellazione.  
fol.328. , ivi stesso: e ristampata nell'allegazione del dì 12. Set-  
tembre 1755.
- ppiu deduce formiter , come qualunque siano intorno a sì fatte Re-  
galies sentimenti degli Scrittori , o per principj generali , o per si-  
stemi speciali de' Governi , quanto ai Regj Padronati nel Regno di  
Napoli non si può affatto preterire di non giudicar sene secondo gli  
stabilimenti Canonici : tali essendo i patti pubblici fin da' primi tempi  
da' Principi Normanni , e dagli Svevi , Angioini , Aragonesi , ed al-  
tri Serenissimi nostri Sovrani Re convenuti colla S. Sede in tutte le  
Investiture ricevute da tanti , e sì varj Serenissimi Sovrani del Re-  
gno di Napoli .
- opo l'Investitura data da Leone IX. ad Unfredo della Puglia , e della  
Calabria nel 1053. ricevendo poi Roberto Guiscardo nel 1059. da  
Nicola II. l'Investitura della Puglia , della Calabria , e della Sicilia,  
e nel 1066. Alessandro II. , ed indi nel 1080. Gregorio VIII. con-  
fermandogliela nel giurar egli alla S.Sede fedeltà , promise: Omnes  
quoque Ecclesias , quæ in mea persistunt dominatione cum illa-  
rum possessionibus dimittam in tua potestate , & defensor ero  
illarum ad fidelitatem S.R.E.

Or come si potrebbe per una fondazione, che apparisse di alcuno di questi Principi Normanni, e di lor Predecessori pretendere Padronato, dopo il patto da ciascun di loro stessi giurato: Omnes quoque Ecclesias, quæ in mea persistunt dominatione cum illarum possessionibus dimittam in potestate tua, e non rimanendogli altro, che l'obbligo d'esserne defensore ad fidelitatem S. R. E.

Nè poi nella riunione di questa divise parti del Regno fatta con nuova Investitura da Giulio II. in persona di Ferdinando il Cattolico, nè per la nuova convenzione avuta tra Leone IX., et medesimo Re Cattolico vi fu alterazione di tal patto. Al quale anche senza nuove ripetizioni nell'Investiture, tanto erano tenuti i successori di Alfonso, a cui sempre da tutti i Supremi nostri Senati si è giudicato di essere i seguenti nostri Sovrani succeduti; anzi nella medesima famosa Bolla di Giulio II. espressamente si protestò: Sine tamen præjudicio juris ipsi Ferdinando Regi alias in Sicilia, & Hierusalem, & Ducibus, & Provinciis prædictis forsan competentis, cui per præsentes non intendimus derogare.

Rimane per necessaria conseguenza dimostrato, che a tenore de' solenni giurati patti da tanti nostri Serenissimi Sovrani colla S. Sede, quando anche apparisse di essere stata fondata, e dotata la Chiesa, e Priorato della Bagnara dal 1. Conte Ruggiero, e glie ne fosse perciò spettato il Padronato, pure dopo sei secoli decorsi dal 1085., non può spettare sù di essi ragion di Padronato, perchè secundum Canonica instituta è prescritto, e rimesso, nè più extitit.

Se vogliamo attendersi le convenzioni giurate da' Sovrani Normanni, in tutte si leggono rimesse in piena potestà della S. Sede le Chiese tutte del di loro dominio con tutti gli averi di esse. Sicchè vanissimo sarebbe ripetere oggi un diritto di qualunque Padronato, come spettato ad alcuno di quei Sovrani . . . . ed essendo questa una fondazione Normanna ostano diametralmente a questo preteso diritto i patti giurati colla S. Sede dagli stessi Sovrani Normanni, ciascuno de' quali giurò al Papa. In potestate tua dimittam omnes Ecclesias del mio dominio cum possessionibus suis.

Furono sempre i Duchi di Puglia i Sovrani di tutta la Calabria, e da essi se n'è tramandata a' nostri Principi la Sovranità. Essi n'ebbero sempre le Investiture, e non il Conte (Ruggiero I.) nè potea Roberto alienare parte in Sovranità senza l'autorità de' Sommi Pontefici Investienti.

E nell'Istanza di appellazione presentata in actis. fol. 328. a' 28. di Gennaio 1755. pure pubblicata colle stampe: per secondo, è nulla (la sentenza della Rev. Curia) per difetto di giurisdizione, essendosi dalla Rev. Curia posto mano a dichiarar nulle le proviste, unioni, e traslazioni Pontificie. E poco dopo: tanto meno la Rev. Curia si è ricordata, o non ha voluto tener presente, che si è assunta la giurisdizione di annullare tutti i patti giurati intorno a' Padronati, ed elezioni, e presentazioni.

E nella cennata allegazione de' 12. Settembre 1755. la Carta (di fondazio-

dazione) . . . . . valida, e vera, che fosse, non avrebbe potuto  
importar altro per suo valore nel Conte Rugiero come fondatore, e do-  
tante, che un semplice Padronato onorifico; già pure dileguato, e di-  
sperso, e prescritto, e rimesso per lo non uso fattone fin dal funda-  
tionis initio.

Al più dunque si ridurrebbe ad importare questa supposta Carta di fon-  
dazione una onorificenza verso il fondatore . . . . Ed essendo que-  
sta una fondazione Normanna, ostano diametralmente a questo prete-  
so dritto i patti giurati colla S. Sede dagli stessi Sovrani Normanni,  
ciascun de' quali giurò al Papa in potestate tua dimittam omnes  
Ecclesias del mio dominio cum possessionibus suis; ostano anco-  
ra i patti giurati da i Serenissimi Angioini, Aragonesi, ed Austria-  
ci, per li quali patti è convenuto quanto ai Padronati nel Regno,  
di goderne tanto i nostri Sovrani quantum Canonica instituta con-  
cedunt.

E poiche questa Causa dirittamente riguardata concerne il diritto della  
S. Sede di conferire quella Chiesa ( di Bagnara ) come per tanti secoli  
con replicati atti l'ha conferito, anche sempre nel supposto, che vi  
fusse un indubitato diploma del Conte Ruggiero, come avrebbe potu-  
to la Rev. Curia, ed in via esecutiva annullare tutte le concessioni,  
dopo un possesso di tanti secoli nella S. Sede, e contro i patti tante  
volte convenuti, e giurati tra le due potestà? Nemmeno con mille  
giudi: ordinari) avrebbe potuto ciò fare.

### *Foliaro Cronologico delle principali scritture, le quali si contengono nel processo della Curia del Cappellan Maggiore per la causa sudetta.*

**P**rivilegio del Serenissimo Conte Rugiero I. di fondazione 1085.  
e dotazione della Regal Chiesa di Santa Maria, e XII. Apposto-  
li della Città di Bagnara, transfuntato nel 1269. in Viterbo dal  
Cardinal Gumbredo del titolo di S. Giorgio *ad velum aureum*,  
presentato in Regia Camera originalmente, e nel 1530. trattane  
copia autentica dall' Attuario Servio Gallo, la quale si conserva  
nell' Archivio Lateranense di Roma; della qual copia autentica  
fatta un'estratta dall' Archivistia Lateranense nel 1750., fu quel-  
la appunto, che i frati Domenicani errore *juris* presentarono nel  
1751. *contra Fiscum* nella Curia del Cappellan Maggiore, senza  
riserva alcuna fol. 76. & 77.

Altra copia del sudetto Privilegio di fondazione, la quale essendo  
stata collazionata nel 1524. coll' originale, intese le parti, fu  
nel 1546. presentato in Sagio Consiglio da Bernardo Ruffo con-  
tra il Capitolo Lateranense, e si conserva nel processo originale  
di tal causa presso il Mastrodatti Prisco. Avendone il Clero  
estratto copia, e presentata negli atti della causa del Regal Pa-  
dro-

1085.

1269.

1530

1750.

1524

copia del Clero

dronato , fu collazionata nella Curia del Cappellan Maggiore *auditis partibus* , fol. 306. ad 308.

1577  
Altra copia del sudetto Privilegio di fondazione, tratta da quella del processo del S. C. , presentata nel 1571. in Regia Camera dal Capitolo Lateranense di Roma Commendatario perpetuo della Chiesa di Bagnara *contra Fiscum* , come si osserva nel processo originale presso l'Attuario Imperatrice , il quale avendone fatta una copia, fu presentata dal Clero, e collazionata col processo originale *auditis partibus fol. 188.*

SCRITTURA \*\*\*\*  
Scrittura estratta dal Cedolario , nella quale Carlo Ruffo nel 1719. e 1722. confessa, che la Chiesa di Santa Maria , e XII. Apostoli di Bagnara nel 1085. fu fondata dal Conte Rugiero , e che i feudi di Bagnara , e Solano furono dal medesimo Conte conceduti alla Chiesa *in francum allodium* , fol.204. ad 210.

1103.  
Privilegio di Tancredi Conte di Siragusa confermato nel 1117. da Rugiero II. figlio del Fondatore , nel quale , il predetto Conte Tancredi avendo unito la Chiesa di Santa Lucia di Neto a quella di Bagnara , le dona il feudo di Santa Lucia , ed altri beni . Una copia di questo Privilegio fu presentata da' Frati Domenicani , fol. 78. ad 83.

1192.  
Bolla di Celestino III. presentata da' Frati , nella quale si dichiara la Chiesa *nullius Diocesis* , e sottoposta al solo Romano Pontefice con quelle parole: *Attendentes, qualiter Ecclesia S. Mariae de Balnearia a primis suae fundationis temporibus usque nunc usa fuerit libertate, eam nullo medio, soli Romanae Ecclesiae decernimus subjacere.* E si confermano tutti i beni donati alla Chiesa , volendo il Sommo Pontefice esprimerli con proprj vocaboli , e perciò trascrive *de verbo ad verbum* il Privilegio di fondazione del 1085. da quel luogo, ove comincia la donazione de' beni, fol. 97. ad 103.

1351.  
1355.  
1381.  
1399.  
Privilegj estratti dal processo della Camera , di Giovanna I. , Carlo III. , Ladislao , e Giovanna II. , ne' quali si conferma la Chiesa di Bagnara nell' esenzione da' tributi , dichiarandosi in questi Privilegj , che la Chiesa sudetta *tempore constructionis, Et fundationis possedit, Et possidet Terram Balneariae cum hominibus, juribus, Et pertinentiis suis, liberam, Et exemptam ab omni onere, Et praestatione collectarum, Et aliorum onerum fol. 167. ad 204.*

1417.  
Altro Privilegio di Giovanna II. , in cui sono inseriti i diplomi di Carlo III. , e Ladislao dell' istesso tenore, estratto dal Regio Archivio della Zecca . Si conferma la Chiesa nella sua originaria esenzione da' tributi , dichiarandosi , che la medesima *tempore constructionis, Et fundationis* possedeva la Terra di Bagnara libera ed esente da' tributi &c. fol. 54. ad 65.

1419.  
Privilegio della Regina Giovanna II. col quale si pignora la Terra di Bagnara al Conte di Sinopoli per docati mille , e duecento presentato originalmente da' Frati Domenicani fol. 292. ad 303.

1428.  
Altro Privilegio di Giovanna II. , tratto dall' Archivio della Zecca col quale ordina al Conte di Sinopoli di restituire la Terra di Bagnara

- grata alla Chiesa di Santa Maria, e XII. Appostoli *tanquam rem suam propriam*, avendo ordinato al Tesoriere il pagamento delli suddetti docati 1200. fol. 65. & 66.
- Scrittura estratta dal processo originale di Camera nella causa tra il Capitolo Lateranense, e il Fisco, ove si dichiara, che Tomasio de Bonifacis Abbate di Bagnara avea da pochi giorni ricuperata la Terra di Bagnara dal Conte di Sinopoli, il quale indebitamente l'aveva occupata *tanquam Abbas, & nomine ipsius Abbatis.* fol. 182. 1455.
- Lettera di Ferdinando d' Aragona Re di Napoli tratta dalla Regal Cancelleria scritta a Pio II., nella quale si lagna, che essendo la Chiesa di Bagnara di Padronato Regio, e spettandogli la presentazione dell' Abbate abbia il Papa quella conferita all' Arcivescovo di Nicia fol. 337. ad 358. 1462.
- Breve di Paolo II. diretto a Ferdinando, nel quale si afferma, che la Chiesa di Bagnara fu conferita da Eugenio IV. a Pietro de' Conti dell' Anguillara, e che non potè averne il possesso: presentato da' Frati fol. 86. 1466.
- Bolla di Sisto IV., colla quale si pretende unire la Chiesa di Bagnara con i suoi beni al Capitolo de' Canonici Secolari Lateranensi presentata da' Frati fol. 90. a 96. 1477.
- Bolla di Gregorio XIII. presentata da' Frati, colla quale si concede a' Frati Domenicani la giurisdizione Parrocchiale nella Chiesa di S. Maria, e XII. Appostoli, restando riserbata la quasi Vescovile al Capitolo Lateranense, il quale avea cominciato ad alienare il fondo dotale della Chiesa, e già la Bagnara, e Solano, e' il feudo di S. Lucia di Neto in Sicilia, restò in potere di D. Giacomo Ruffo fin dal 1579., il quale pochi anni dopo anche alienò il feudo di S. Lucia di Neto, e da questo tempo in avanti il Capirolo Lateranense così in Bagnara, come in S. Lucia di Neto vi destinava i Vicarj, e gli Abati, fol. 103. a 107. 1582.
- Bolla di Sisto V., colla quale si obbliga il Clero di Bagnara ad ubbidire a' Frati Domenicani nel dritto Parrocchiale, concedendo a' medesimi la facultà di esigere limosine, ed altro *absque ordinaria licentia* fol. 108. a 111. 1588.
- Bolla in stampa di Benedetto XIII., colla quale avocando a se la causa, concede a' Frati Domenicani di Bagnara *motu proprio* la giurisdizione quasi Vescovile, sospesa loro ad istanza del Clero, della S. Congregazione de' Vescovi, e Regolari con decreto del 1726., la quale giurisdizione era stata usurpata da' Frati Domenicani, al Capitolo Lateranense fol. 36. a 44. 1728.
- S' introduce la causa nella Rev. Curia del Cappellan Maggiore per esser la Chiesa di Regio Padronato fol. 1. a 10. E relazione della Regia Udienza di Catanzaro precedente Regal Dispaccio, dalla quale apparisce, che la Chiesa di S. Maria, e XII. Appostoli era di Regia Fondazione fol. 10. a 2. e 11. 1746.
- Dispaccio di Delegazione alla Curia in vista di sua relazione, e con- 1749.



consulta della Camera Regale, che la predetta Curia decida sul punto della *Fondacion*, y *Regio Padronato*, inteso l'Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, a cui s'incarica di fare le debite istanze per l'esibizione del libro originale, che si conserva nell'Archivio del Duca di Bagnara, di cui un transfunto erafi collazionato dalla Regia Udienza, il quale libro contiene la Regia Fondazione, e Dotazione, e le vicende della Chiesa estratto da 64. Privilegj originali fol. 69. e 70.

Transfunto estratto dal libro del Duca di Bagnara, fol. 14. a 19., e fol. 142. a 160.

1751. I Frati Domenicani presentano *errore juris*, senza rirerba alcuna il Privilegio di Fondazione, e Dotazione del Conte Rugiero, il Privilegio di Tancredi Conte di Siragusa, e quello del Conte Rugiero II., e la Bolla di Celestino III. con altre scritture, tutte in loro pregiudizio fol. 73. a 83.
1753. Istanza Fiscale de' 28. Agosto, perchè la Chiesa si dichiari *fuisse*, & *esse de regio jure Patronatus*, fol. 112. a t.
1753. Istanza Fiscale de' 16. Novembre, e seguentemente decreto della Curia per l'annotazione de' beni, scritture, e suppellettili della Chiesa fol. 116. a 120.
1754. In Ottobre si spedisce lettera della Curia al Preside di Catanzaro per la trasmissione degli atti delle diligenze, e seguentemente gli atti delle diligenze venuti da Catanzaro fol. 139. a 160.
- In Novembre si presentano dal Clero le Scritture, tra le quali il Privilegio di Fondazione presentato in Consiglio da Bernardo Ruffo, ed in Camera dal Capitolo Lateranense *contra Fiscum* ritrovate in due Processi originali, e trattene le copie, fur collazionate, e cifrate dal Consultor della Curia *auditis partibus*, fol. 161. a 204.
- Altra Scrittura tratta dal Cedolario, ove nel 1719., e 1722. Carlo Ruffo confessa in Regia Camera essere la Chiesa di Bagnara fondata, e dotata dal Conte Ruggiero fol. 204. a 210.
- Sentenza della Curia del Cappellan Maggiore a' 15. Gennajo, colla quale si dichiara giusta i termini della Regia Delegazione, che la Chiesa di S. Maria, e XII. Appostoli fu fondata, e riccamente dotata dal Conte Ruggiero nel 1085.; che una tal dote fu accresciuta da Tancredi Conte di Siragusa, suo nipote, e confermata da Rugiero II., e perciò non avendosi riguardo alle unioni, e concessioni fatte di questa Chiesa da' Sommi Pontefici, senza l'espresso consenso de' Serenissimi nostri Re, reintegrarsi in beneficio della nostra Corona, e descriversi tra le Chiese di Regio Padronato, colla facoltà di eleggere, ed istituire il Superior della Chiesa, che abbia a godere la giurisdizione quasi Vescovile, e che sia immediatamente soggetto alla Sede Appostolica fol. 316. a 322.
- Istanza d'Appellazione de' Frati, contenente alcune proposizioni pregiudizievoli alle regalie, le quali a' 16. Marzo del corrente anno 1757. per ordine di S. M. furono cancellate fol. 328. a 330.

Si destina in Febbraro il Configlier Salomone per Giudice di appella- 1753.  
zioni ad istanza de' Frati. fol. 338.  
Suppliche del Clero, che il Giudice d' appellatione facesse contra-  
dittorio, e sentisse l' Avvocato Fiscale fol. 334. a 352,  
Decreto di propria mano del Giudice di appellatione, col quale 1755. 28.  
citandosi le nullità nel *visis*, che non vi sono in processo *inau-* Settembre.  
*ditto Fisci Patrono*, si conferma la pertinenza del Padronato, e si  
aggiugne *ultra commissu* la Regia Protezione, e si sottopone a ter-  
mine ordinario la facoltà d' eleggere il Superiore; ed altro, che si  
contiene nella sentenza, fol. 353. e 354.  
Qui finiscono gli atti della Curia, e cominciano quelli della Ca-  
mera Regale.

*Appuramento de' fatti sustanziali tratti dal pro-  
cesso della medesima causa fatto in contra-  
dittorio judicio a' 3. di Marzo 1756.  
avanti il Marchese D. Carlo  
Mauri Avvocato Fiscale.*

**A**bbiamo per fatto che i Frati Domenicani a' 29. Marzo 1751.  
presentarono la copia del Privilegio di Fondazione del Conte  
Rugiero I. nell' anno 1085., e trantuntato nell' anno 1269.  
dal Cardinal Guffredo, estratta dall' Archivio Lateranense di Ro-  
ma, fol. 76. & 77.

Abbiamo per fatto, che i medesimi Frati la sudetta copia presen-  
torono, senza veruna protesta, o riserba: che della stessa copia  
si valsero avanti il Signor Marchese D. Carlo Mauri Avvocato Fi-  
scale, allora che doveva fare l' istanza per la dichiarazione della  
Regia Fondazione della Regal Chiesa, e del Regio Padronato:  
e che non è stata mai incontinenti ritrattata.

Abbiamo per fatto, che un'altra copia autentica del sudetto Privi-  
legio di fondazione, collazionata coll' originale intimata Parte,  
fu presentata nel 1546. da Bernardo Ruffo in Sagro Consiglio  
nella Causa, che avea col Capitolo Lateranense presentata dal  
Procuratore del Clero nell' anno 1754. fol. 306. ad 308.

Abbiamo per fatto, che un' altra simile copia fusse presentata nel  
1751. del Capitolo Lateranense *contra Fiscum* nella Regia Camera,  
Abbiamo per fatto, come nel 1718. e 1722. D. Carlo Ruffo pos-  
sessore del feudo di Bagnara, e di Solano in un' istanza dedusse  
in Regia Camera, che il Conte Ruggiero nell' anno 1085.  
avea donato Solano *in francum allodium* alla Chiesa di S. Maria,  
e XII. Appostoli di Bagnara, fol. 204 ad 210.

Abbiamo adunque per fatto, come così i Frati Domenicani, che  
i Signori di Casa Ruffo, e l' Capitolo Lateranense di Roma pos-  
sessori rispettivamente della nostra Regal Chiesa, e de' suoi be-  
ni

ni dotati sempre, ed in ogni tempo anno avuto per vero il suddetto Privilegio di fondazione, e ne fecero ufo, *contra Fiscum*, non solo in questo, ma in altri giudicj, e non solo in questo secolo, ma ne' secoli trafandati.

Abbiamo per fatto come nel 1085. dal Conte Ruggiero I. fu fondata, e dotata la Chiesa di S. Maria, e XII. Appostoli di Bagnara, e fu data *quibusdam viris Religiosis Clericis Oltramontani*, che furono presentati ad esso Conte dal suo figlio Goffredo, e a loro successori. Nominandosi dall' istesso Conte uno di essi per Capo, e Priore con quelle parole: *Dixi illi, qui inter ceteros Fratres suos Prior videbatur: Tibi fili carissime &c.* Che il suddetto Conte Ruggiero gli donò fra gli altri immenti beni, e Chiese il luogo di Bagnara con Terre, e Selve, e pertinenze, e S. Luca di Solano, anche con terre, selve, e pertinenze. Che il Conte Ruggiero non fa menzione di Monistero, nè di Chioffro, nè di Monaci, nè di Canonici Regolari di S. Agostino, nè di altra Regola monastica: ma dice assolutamente *jubeo vobis fabricari Ecclesiam*, e fa menzione di Case con quelle parole: *pro domibus vestris*: Che l'esentò da Tributi, e da Dazj, e dalla Giurisdizione di qualunque Ordinario, soggettandoli immediatamente alla Sede Appostolica. con quelle parole: *Ecclesiam volo liberam a dominio omnium hominum, excepto Summo Pontifice.*

Abbiamo per fatto, che il Conte Tancredi nel 1103. unì subjettive alla Chiesa di Bagnara la Chiesa di S. LUCIA DI NETO, donandogli ancora la Terra di Neto, dicendo: *Concedo Ecclesie de Balnearia, & Gauffredo Retadita ejusdem Ecclesie Priori, & eidem successoribus*, e non facendo menzione di Monistero, e Canonici Regolari di S. Agostino, nè parlando mai di comunità di Monaci, ma di comunità di pascoli *fol. 75. ad 83.*

Abbiamo per fatto, che il Conte Ruggiero II. figlio del fondatore confermò la suddetta donazione, e nel suo Privilegio di conferma soltanto si fa menzione di Chiesa, e non di Monistero, nè di Canonici Regolari. Queste scritture furono presentate da' Frati Domenicani in *actis fol. 76. a ter.*

Abbiamo per fatto, come nel 1192. Papa Celestino III. dichiarò la Chiesa di Bagnara *a primis sue foundationis temporibus* essere stata immediata soggetta alla Sede Appostolica con parole corrispondenti al Privilegio di fondazione. Ed in oltre va numerando tutti i beni donati alla Chiesa dal Conte Ruggiero colli stessi vocaboli contenuti, ed espressi nella fondazione, e fra l'altro il luogo della Bagnara, e la Chiesa di S. Luca di Solano, ed eziandio i beni donati dal Conte Tancredi, come la Chiesa di S. LUCIA DI NETO *Ecclesiam S. Lucie de Montanis cum Casali, & pertinentiis aliis suis, & cum omne libertate juris Episcopalis, & Parochialis*: presentata questa Bolla da' suddetti Frati. *fol. 97. ad 102.*

Abbiamo per fatto come la Regina Giovanna I. nel 1351. e nel 1355.

Carlo III. nel 1380. Ladislao nel 1399., e Giovanna II. nel 1417. confermarono alla Chiesa, ed Università di Bagnara l'esenzione da tributi, goduta a *fundationis initio*, asserendosi in questi Privilegj, che la Chiesa di S. Maria, e XII. Apostoli *tempore fundationis & constructionis possedit, & possidet Terram Balnearia cum hominibus, juribus, & pertinentiis suis*. I cennati Privilegj furono legittimamente tratti dall' Archivio della Zecca, e da un processo della Regia Camera, presentati in *actis fol. 167. ad 204.*

Abbiamo per fatto, come la Regina Giovanna II. nel 1419. si pigliò la Terra di Bagnara al Conte di Sinopoli per doc. 1200., come da Privilegio presentato da' Frati in *actis. fol. . .*, e che nel 1428. fattosi scrupolo volle che il predetto Conte di Sinopoli restituisse la Terra di Bagnara alla Chiesa di S. Maria, e XII. Apostoli *tamquam rem suam propriam*, come da altro Privilegio presentato dal Clero tratto legalmente dall' Archivio della Zecca in *actis.*

Abbiamo per fatto, come Tommaso de Bonifaciis nel 1455. ricuperò dalle mani del Conte di Sinopoli la Terra di Bagnara, la quale *indebite occupaverat*.

Abbiamo per fatto come la Chiesa di Bagnara con tutti i suoi beni si pretese incorporate nell' anno 1256. alla Chiesa Fiorentina di Anagni de' PP. Cisterciensi da Alessandro IV. che essendo data in Commenda a Pietro de' Conti dell' Anguillara da Eugenio IV., fu da Paolo II. venti anni dopo con licenza di costui unita a' Canonici Lateranensi di Roma, senza potere il predetto Anguillara averne il possesso: Che nel 1477. fu da Sisto IV. unita a' Canonici secolari di S. Gio: Laterano: Che nel 1582. Gregorio XIII. concede a' Frati Domenicani la giurisdizione Parochiale solamente della Chiesa di Bagnara, restando riservata a' Canonici Lateranensi la giurisdizione Vescovile, che finalmente nel 1726. avendosi usurpata la giurisdizione quasi Vescovile, fu loro sospesa con decreto della Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari; e nell' anno 1728., con una Bolla di Benedetto XIII. presentata negli atti stampata, pretendono sostenersi la giurisdizione quasi Vescovile; e tutte queste unioni, e concessioni furono fatte senza l' espresso consenso de' Serenissimi nostri Re, *spresero Patrono Principe*, come apparisce da tutte le Bolle presentate da' Frati, nelle quali *motu proprio*, ed in forma graziosa appariscono quelle fatte. Fin qui l' appuramento fatto avanti al Marchese Mauri, &c.

Abbiamo per fatto, come i Frati Domenicani non si siano da' 28. Settembre 1755. fino a 20. Febbrajo 1756. gravati del decreto del Giudice di appellatione nè abbiano mai prodotto in Curia., ne prima, ne dopo tal tempo l' istanza di appellatione.

Abbiamo finalmente per fatto, come tra le altre proposizioni, cancellate per ordine di S. M., perniciose alle regalie, si sia anche quella cancellata, che si contiene nell' istanza di appellatione dalla sentenza della Curia nel *fol.* e che incomincia:

mincia : *E' nulla la sentenza della Rever. Curia per difetto di giurisdizione , &c.*

*Atti di possesso del Regal Padronato  
di Bagnara.*

1117. **C**onferma della donazione di Tancredi alla Chiesa di Bagnara ,  
fatta dal Conte Ruggiero II. fol.76.
1117. Ruggiero II. interviene come Padrone alla dedicazione della Chiesa  
a' 13. Ottobre . fol.16.
1117. L'istesso Ruggiero II. conferma l'unione della Chiesa di S. Pietro di  
Palermo a quella di Bagnara , come si ricava da Rocco Pirri ,  
e Inveges , come si è dimostrato nell'ultima scrittura fatta a fa-  
vore del Re nella pag.17.
1146. Il Re Ruggiero dirime la contesa tra' Canonici di Bagnara, trattan-  
dosi la causa d'innanzi a lui, come dalla sopradetta scrittura .  
pag.19.
1428. Giovanna II. si pignora la Bagnara par l'urgenze dello Stato , come  
Padrona , siccome si ricava dal Diploma autentico in processo .  
fol.65.
1443. Giacomo de Tudiscis Cappellano Regio eletto dal Re Alfonso, Ab-  
bate di Bagnara .
1445. Alfonso conferisce a Tommaso de Bonifaciis suo Cappellano Regio  
la Chiesa di Bagnara , come dal Pirri , e Vito Maria d'Amico , e si  
è dimostrato in detta scrittura . pag.43.
1447. Tommaso de Bonifaciis ottenne lettere dal Vicere *manutentionis*  
*S. Matthai de Gloria* , grangia della Chiesa di Bagnara reintegra-  
ta fin dal 1422.

*Reintegrazione delle Chiese suffraganee a quella  
di Bagnara , ed atti di possesso  
quoad membra .*

1404. **C**hiesa di S.Basilio conferita dal Re , come dall'ultima scrittura.  
pag.40. Che fusse unita alla Chiesa di Bagnara apparisce dal  
Pirri . pag.1244.
1422. Reintegrazione della Chiesa di S. Matteo di Messina in tempo di  
Filippo IV. per la ragione ; *quia granci a est Abatie de Balnearia* ,  
alla quale fu prima unita , come apparisce dalla Bolla di Celesti-  
no III. fol.97.
1648. Reintegrazione della Chiesa di Neto al Re , come dal Pirri . pag.48. 1242  
e dalla sudetta scrittura . pag.48. Chiesa unita a quella di Bagna-  
ra , come apparisce dal Privilegio di Tancredi , e dalla Bolla di  
Celestino presentata da' Frati , ed oltracciò dal Pirri , e da Vito  
Maria d'Amico , e da tutti gli Scrittori Siciliani di questa Chiesa,  
ed oggi ne sta in possesso il RE N.S. avendola conceduta a Mon-  
signor Airoldi nel 1751.

DIFESA

IL LIBRO DEL DUCA DI B. scritto verso il sec XV ved. p. XLVIII

Il giovane abate TOMMASO DE BONIFACIO  
XXXI - XXXII (= o la reintegra delle terre e proprietà  
usurpate: gruppo di Teulino, S. MARIA DE CASTRONOVO  
e S. MATTEO DI ME - Rege le diocesi di B. del 1446 al 1461  
per allora regio essendo regio capellanica.)

S. MATTEO DI MESSINA XXX (Nel 1422  
è reintegrata alle corone di Sicilia: Pietro  
dell'Anguillara - cui ap. XXXI - XXXII); LX (a. 1422)

DIFESA

PIETRO DEI CONTI DELL'ANGUILLARA XXXII (dal 1437  
fino al 1467 viene tenuta in commenda da - vedi anche p. XXX)

Lite Tra i frati Domenicani ed i canonici di B. XXXIX (La  
lite dura oltre 60 anni)

S. LUCIA DI MONTANEIS XL (ultimi 4 rettori: fino al 1751)  
LX (fino al 1648 fu in potere del Cap. Lateranense, poi viene  
reintegrata alla Corona); XXXVIII (Giacomo R. aliena il feudo  
di - ed il Cap. Lat. rege le diocesi di B. e di -)

Pecheur de F. Pifesa ---

del 1200 al 1477 la chiesa d. B  
i diavola Monasterium L1  
Nel 1582 è data ai Domenicani L11  
che la trasportano fino al 1726

Lucio I nel 255

I Canonici nel Jus patronato LV  
cioè che è fatto SPRETO PATRONO LVIII nota

nel 1422 la Chiesa d. S. Matteo d. ME  
viene reintegrata alle canonici } LX  
S. Lucia d. N. lo dopo il 1648 - reinterpretata  
alla Corona

Varie vicende di chiesa parte sotto lo  
Jus patronatus LXI

la Castellania d. B. LXV - LXVI  
Alvuchotto Aspiro d. B. LXVIII

FLIPPO abate d. B. e Fed. II  
imperatore; con cui si finisce il  
TRANSUNTO fatto dal LIBRO DEL DUCA  
d. B. LXIV

ALESSANDRO II che voleva accumbello ed esultò  
il vescovo d. B. XXXI

Pecheur de F. Pifesa ---

Bolla d. SISTO IV nel 1477 (XXXVIII)  
GIACOMO RUFFO compra per 22.000  
Scudi Romani il Fudo d. B. (XXXVIII)  
con l'anno 1579

Nel 1582 Giacomo Ruffo ottiene da  
papa Gregorio XIII che i Fed. Domenicani  
repperano la giurisdiz. parrocchiale  
d. B. XXXIX

diverbio parlato davanti al Tribunale  
di ROMA: dura per oltre 60 anni  
XXXIX }  
↓

Bolla apostolica d. Benedetto XIII

Vicende della Chiesa d. S. Lucia d.  
Noto riconosciuta d. Jus patronatus  
tus: sui rettori XL

il calibello ovvero il casertano dopo =  
S. Tom pp. XLII e segg; XLVI

Gregorio VII e il calibello p. XLII  
Pandro d. Nicola II nel 1059 XLIII  
Caralio calabrese II nel 1139 XLIV  
dove per sanctorum propositus si intende il  
calibello -

Nel 1477 d. Ferruccio d. Ruff. II XLVI  
d. di Filippo d. Zaccardi del 1403 XLVI  
i Fratres

Celestino III è il primo a parlare d. un  
d. S. Domell...

Pecheur de F. DIFESA DE' DIRITTI

1° difensore de' Frati = Serge (v. p. XX)  
Tempi in cui fu preculabile il  
diploma d. fondazione (- 1524, 1526,  
1571, 1719, 1722) -> p. XXI  
i priori d. B furono tutti: cappelletti (z. p. n.)  
[p. XXVI e XXIX]

DESCRIZIONE DELLA CHIESA DI  
S. MARIA E DEI XII APOSTOLI  
[p. XXVIII]

PRIVILEGIO DI RE ROBERTO  
DEL 1304 p. XXVIII

GIOVANNA II nel 1428 pp. XXVIII e XXIX  
I Priori d. B. v. p. Cappelletti p. XXIX

Nel 1422 S. Matteo d. ME praprie della  
chiesa d. B. e ricatopald alle  
corone d. Sicilia p. XXX

PIERO DE' L'Asquillone p. XXX, XXXI

Sotto Alfonso ci volle vicione de  
Reperi d. B. m. d. B. in p. n. d.  
Tutte le zone praprie in Sicilia  
p. XXXI e seg.

Regal Carta del 27 APR. 1462 d.  
FERDINANDO D'ARAGONA (testo in b. n.)

pp. XXXIII e segg  
Lettere del 6 OTT. 1467 d. PAOLO II al vesc.  
d. Mileto m. B. p. XXXVII

Bolla del 1467 d. Paolo II p. XXXVIII  
Alvuchotto Aspiro d. B. m. d. B. e d. B.